

Istituto Europeo di Oncologia

IRCCS

MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del Decreto legislativo n. 231
dell'8 giugno 2001

Release 0: 27 marzo 2007

Release 1: 26 marzo 2008

Release 2: 25 marzo 2010

Release 3: 22 settembre 2014

Release 4: 10 dicembre 2015

Release 5: 10 luglio 2017

Release 6: 29 ottobre 2018

Release 7: 29 marzo 2021

Release 8: 19 dicembre 2023

Indice

PARTE GENERALE	4
1. INTRODUZIONE.....	4
1.1 Delibera di adozione del Modello.....	4
1.2 Definizioni	4
1.3 Decreto.....	5
1.4 Presupposti di esclusione della responsabilità dell’Ente.....	21
2. ADOZIONE DEL MODELLO	22
2.1 Finalità del Modello	22
2.2 Costruzione del Modello.....	23
2.3 Modifica, integrazione e attuazione del Modello	24
2.4 Destinatari del Modello.....	25
3. COMPONENTI DEL MODELLO	26
3.1 <i>Policies</i> , procedure e sistema di controllo esistenti	26
3.2 Oggetto sociale.....	26
3.3 Corporate Governance	26
3.4 Costituzione dell’Organismo di Vigilanza.....	29
3.5 Codice Etico.....	29
3.6 Sistema di informazione e formazione dei Dipendenti e collaboratori.....	30
3.7 Sistema disciplinare	31
3.8 Misure nei confronti degli Amministratori	33
3.9 Misure nei confronti dei Sindaci.....	34
3.10 Misure nei confronti dei Collaboratori o di <i>partner</i> commerciali	34
3.11 Tutela di chi segnala illeciti (c.d. Whistleblower)	34
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	37
4.1 Composizione	37
4.2 Durata in carica e sostituzione dei membri.....	38
4.3 Regole di convocazione e funzionamento	40
4.4 Funzioni	41
4.5 Poteri.....	42
4.6 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.....	42
4.7 Le segnalazioni verso l’Organismo di Vigilanza (<i>Whistleblowing</i>)	44
4.8 Flussi informativi dall’Organismo di Vigilanza	48
4.9 Archivio	48
Parte Speciale A.....	50
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	50
1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE A.....	51
2. LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D. LGS. 231/2001)	52
3. PROCESSI SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI CONTRO LA P.A.	66
4. REGOLE GENERALI.....	70
5. I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	75
Parte Speciale B	76
Reati societari.....	76
1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE B.....	77
2. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI.....	78
3. PROCESSI SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI SOCIETARI	93
4. REGOLE GENERALI.....	95
5. I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	99
Parte Speciale C	100
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione	

delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	100
1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE C	101
2. LE FATTISPECIE DI REATI IN MATERIA SICUREZZA E SALUTESUL LAVORO	102
3. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA	104
4. REGOLE GENERALI	106
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	109
PARTE SPECIALE D	110
Reati Ambientali	110
1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE D.....	111
2. LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI (Art. 2 del D. Lgs. 121/2011 e Art. 1 della Legge n. 68 del 22 maggio 2015).....	112
3. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI.....	122
4. REGOLE GENERALI	124
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	127
PARTE SPECIALE E.....	128
Reato di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare.....	128
1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE E	129
2. FATTISPECIE DEL REATO CONCERNENTE L'IMPIEGO DI CITTADINIDI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	130
3. PROCESSI SENSILI NELL'AMBITO DEI REATI CONCERNENTI L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	134
4. REGOLE GENERALI	134
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	136
PARTE SPECIALE F	137
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	137
1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE F	138
2. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (AGGIUNTO DAL D. LGS. N. 231/2007; MODIFICATO DALLA L. N. 186/2014).....	139
3. PROCESSI SENSILI NELL'AMBITO DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO	143
4. REGOLE GENERALI	145
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	147
PARTE SPECIALE G	148
Reati tributari	148
1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE G.....	149
2. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 157/2019 E DAL D.LGS. N. 75/2020]....	150
3. PROCESSI SENSILI NELL'AMBITO DEI REATI TRIBUTARI	154
4. REGOLE GENERALI	156
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	158

PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE

1.1 Delibera di adozione del Modello

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 27 marzo 2007 e successivamente modificato ed aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 20 marzo 2008, del 25 marzo 2010, del 22 settembre 2014, del 10 dicembre 2015, del 10 luglio 2017, del 29 Ottobre 2018, del 29 Marzo 2021 e del 19 dicembre 2023.

1.2 Definizioni

- **Amministratore/i Delegato/i:** indica l'amministratore/gli amministratori delegati di IEO;
- **ATS:** indica l'Agenzia di Tutela della Salute di riferimento;
- **Attività Sensibili:** indica le operazioni o le attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati;
- **c.c.** indica il codice civile italiano;
- **Collaboratore/i:** indica i consulenti, collaboratori esterni, partner commerciali/finanziari, agenti, procuratori e, in genere, i terzi che operano per conto o comunque nell'interesse di IEO;
- **Collegio Sindacale:** indica il collegio sindacale (ex art. 2397 c.c. e seguenti) della Società;
- **Consiglio di Amministrazione:** indica il consiglio di amministrazione (ex artt. 2380-bis c.c. e seguenti) della Società;
- **c.p.:** indica il codice penale italiano;
- **Dipendente/i:** indica le persone sottoposte alla direzione e vigilanza dei Soggetti Apicali o in Posizione Apicale ai sensi dell'art. 5, lett. b) del Decreto, ivi compresi borsisti e collaboratori interni;

- **Decreto:** indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i.;
- **Ente o Enti:** indica l'ente o gli enti cui si applica il Decreto;
- **HR** indica la Direzione Risorse Umane;
- **IEO o la Società:** indica l'Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.;
- **Modello:** indica il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, così come previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto;
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** indica l'organismo interno della Società, dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, così come previsto dal Decreto;
- **Processi sensibili:** indica l'area di attività o di funzioni nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati. Si tratta di processi nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie di reato;
- **Pubblica Amministrazione o P.A.:** indica ogni ente della Pubblica Amministrazione inclusi i relativi funzionari e soggetti incaricati di pubblico servizio;
- **Reati:** indica le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal Decreto, anche a seguito di successive modifiche ed integrazioni;
- **Regione:** indica la Regione Lombardia;
- **Soggetti Apicali o in Posizione Apicale:** indica le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società ai sensi dell'art. 5, lett. a) del Decreto;
- **SSN:** indica il Servizio Sanitario Nazionale;
- **Testo Unico Ambientale:** indica il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i.;
- **TUF:** indica il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 s.m.i.;
- **Testo Unico sulla Sicurezza:** indica il D. Lgs 81/08 e s.m.i..

1.3 Decreto

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 - emanato in esecuzione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, avente ad oggetto la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica". Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità degli Enti per gli illeciti

amministrativi derivanti da reati commessi nell'interesse o a vantaggio dei medesimi Enti.

In tal modo la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche è stata adeguata ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia aveva già da tempo aderito (Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati membri, Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali).

Il Decreto si applica:

- nel settore privato, alle società e alle associazioni, riconosciute e non, e agli enti con personalità giuridica;
- nel settore pubblico, solo agli enti pubblici economici (con esplicita esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale).

Il Decreto ha portata complessa ed innovativa, in quanto, alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso un reato, aggiunge quella dell'Ente nell'interesse del quale o a vantaggio del quale il reato stesso è stato perpetrato.

Infatti, l'art. 5 del Decreto stabilisce che l'Ente è chiamato a rispondere ogni qual volta determinati reati (specificati nel Decreto stesso) siano stati commessi “*nel suo interesse o a suo esclusivo vantaggio*”, da parte di:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso (c.d. Soggetti Apicali o in Posizione Apicale);
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a).

La responsabilità dell'Ente è definita dal legislatore di tipo amministrativo, pur se attribuita nell'ambito di un procedimento penale, e si caratterizza, inoltre, per essere del tutto autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato. Infatti, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto, l'Ente può essere dichiarato responsabile anche se

6

l'autore materiale del reato non è imputabile o non è stato individuato ed anche se il reato è estinto per cause diverse dall'amnistia; inoltre ogni eventuale imputazione

all'Ente di responsabilità derivante dalla commissione del reato non vale ad escludere la responsabilità penale personale di chi ha posto in essere la condotta criminosa.

La responsabilità dell'Ente non è riferibile a qualsiasi reato, ma è circoscritta alle fattispecie criminose richiamate dagli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25- quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-octies.1, 25-novies, 25- decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-quinquiesdecies, 25-sexiesdecies, 25-septiesdecies e 25-duodevicies del Decreto, e, più precisamente:

- (i) **reati contro la Pubblica Amministrazione**, richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto, successivamente modificati dalla Legge n. 3/2019, dal D. Lgs. 75/2020 di attuazione della Direttiva UE 1371/17 – Direttiva P.I.F., dal D.L. n. 4/2022, successivamente convertito in legge dalla L. n. 25/2022 e, da ultimo, dalla L. 137/2023¹;
- (ii) **reati contro la fede pubblica**, richiamati dall'art. 25-bis, introdotto nel decreto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D. Lgs. 125/2016²;
- (iii) **delitti contro l'industria e il commercio**, richiamati dall'art. 25-bis.1, introdotto nel Decreto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99³;

¹ Si tratta dei seguenti reati: malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica (art. 640-ter c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), frode ai danni del Fondo europeo agricolo, concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), pene per il corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), turbata liceità degli incanti (art. 353 c.p.) e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

Detti reati comprendono: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o

messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art- 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti (art. 464 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). Il Decreto Legislativo del 21 giugno 2016, n. 125 “Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. (16G00136)” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12/07/2016, ha modificato due fattispecie relative ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo richiamate dal D.lgs. 231/2001: (i) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concreto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); (ii) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

³ Detti reati comprendono: Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p., delitto introdotto ex novo); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p., delitto introdotto ex novo).

- (iv) **reati societari**, richiamati dall’art. 25-ter⁴ introdotto nel decreto dal D.lgs. n. 61/2002, modificato dalla L.n. 190/2012 e dalla L. 69/2015, dal D.lgs. n.38/2017 e, da ultimo, dal D.lgs. n. 19/2023. Quest’ultima norma ha modificato l’art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 aggiungendo la lettera s-ter, la quale prevede il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare;
- (v) **reati in materia di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico**; richiamati dall’art. 25-quater, introdotto nel Decreto dalla Legge n. 7/2003⁵;
- (vi) **delitti in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, richiamati dall’art. 25-quater.1, introdotto nel Decreto dalla Legge del 9 gennaio 2006, n. 7⁶;
- (vii) **delitti contro la personalità individuale**; richiamati dall’art. 25-quinques, introdotto nel decreto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016⁷;

⁴ L’art 25-ter è stato introdotto nel D. lgs. 231/2001 dall’art. 3 del D. lgs. 61/2002. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. così come modificato dall’art 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successivamente dalla legge 27 maggio 2015 n. 69), fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c., introdotto dalla legge 27 maggio 2015 n. 69), false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c., così come modificato dal secondo comma dell’art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successivamente dalla legge 27 maggio 2015 n. 69), impedito controllo (art. 2625 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.), introdotto dall’art. 31, primo comma, della legge n. 262 del 2005, che ha integrato la lettera r) dell’art. 25-ter del d.lgs. 231/2001), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni

sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione fra privati (art. 2635 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), agiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Il Consiglio dei Ministri in data 10 marzo 2017 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo in materia di corruzione tra privati, entrato in vigore in data 14 aprile 2017. I soggetti punibili sono stati ampliati e ricomprendono ora tutti quanti svolgono funzioni direttive e anche coloro che realizzano la condotta per interposta persona. La condotta punita è stata estesa, oltre che alla sollecitazione e ricezione, anche all'accettazione della promessa di ricevere denaro o altra utilità non dovuti. La finalità del reato è quella di compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi dell'ufficio o di fedeltà e non è più richiesta la prova di un danno per la società. E' rimasta invece la procedibilità a querela di parte, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza. Il provvedimento inoltre introduce il reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) e inasprisce le sanzioni per l'ente nel caso in cui il corruttore sia soggetto che abbia agito in nome e nell'interesse dell'ente, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive. Rimane punito solo l'ente che abbia commesso corruzione attiva. Relativamente alle modifiche apportate al codice civile, il provvedimento in esame, coerentemente con i contenuti della delega, ha aumentato in modo significativo il rigore delle disposizioni previgenti per la corruzione, anche passiva, tra privati:

- estendendo l'ambito di applicabilità del reato dalle sole società commerciali anche agli enti privati;
- eliminando la previsione che la corruzione privata, per essere punibile, dovesse recare nocimento alla società, ma sanzionandola come fatto illecito di per sé;
- prevedendo come reato, oltre alla dazione e alla promessa, anche l'offerta di denaro o altra utilità non dovuti;
- prevedendo che l'illecito possa essere realizzato anche per interposta persona;
- estendendo l'ambito dei soggetti punibili a chiunque svolga funzioni direttive nell'ambito dell'organizzazione o dell'ente;
- prevedendo la punibilità anche dell'istigazione alla corruzione (attiva e passiva) tra privati.

Con riferimento alla responsabilità amministrativa ex art. 25 ter comma 1 del D.Lgs. n. 231 del 2001, il nuovo Provvedimento ha previsto:

- per il reato di corruzione fra privati ex art. 2635 c.c., un inasprimento della sanzione pecuniaria (il massimo passa da 400 a 600 quote) e l'aggiunta delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'art. 9 del D.Lgs. 38/2017;
- per il nuovo reato presupposto di istigazione alla corruzione privata ex art. 2635 bis c.c., una sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Da ultimo, il D. Lgs. 19/2023, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere” ha modificato l'art. 25-ter introducendo la lettera *s-ter* che prevede il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.⁵ Si tratta dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*”, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, “*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*”. Tale Convenzione punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*” è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo.

Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.) e assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.).

⁶ Si riferisce ai delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-bis c.p.

⁷ Detti reati comprendono: riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinques c.p.); tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.); alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.); Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.). Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il D. Lgs. 39/2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che ha, tra l'altro, introdotto alcune significative modifiche

nel D. Lgs. 231/2001 per le fattispecie incriminatrici poste a presidio del sano sviluppo e della sessualità dei minori, che trovano spazio, accanto ad altri delitti contro la personalità individuale, all'interno dell'art. 25-quinquies del medesimo D. Lgs. 231/2001. La nuova norma, infatti, incrementa il novero delle circostanze aggravanti speciali previste per tali tipologie di illecito dall'art. 602-ter del codice penale, e prevede che la pena prevista dagli articoli 600-bis [Prostituzione minorile], 600-ter [Pornografia minorile], 600-quater [Detenzione di materiale pornografico], 600-quater.1. [Pornografia virtuale] e 600-quinquies [Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile] sia aumentata nel caso in cui il reato sia commesso da più persone riunite, sia commesso da persona che appartenente ad un'associazione per delinquere al fine di agevolare l'attività o sia commesso con violenze gravi o provochi, a causa della reiterazione delle condotte, un grave pregiudizio per il minore. È previsto inoltre un incremento di pena in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui i reati prima richiamati siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di

(viii) **abusi di mercato**, richiamati dall'art. 25-sexies, introdotto nel D. Lgs. 231/2001 dall'art. 9 della Legge 18 aprile 2005, n. 62⁸;

(ix) **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**, richiamati dall'art. 25-septies, introdotto nel Decreto dall'art. 9 della Legge del 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dalla Legge n. 3/2018⁹;

(x) **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**, richiamati dall'art. 25-octies, introdotto nel Decreto dall'art. 63 del D. Lgs. del 21 novembre 2007, n. 231¹⁰;

(xi) **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**, richiamati dall'art. 25-octies.1, introdotto nel Decreto dal D. Lgs. 184/2021¹¹;

(xii) **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, richiamati dall'art. 25-novies, introdotto nel Decreto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 e da ultimo modificato con L. 93/2023 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*¹²;

accesso alle reti telematiche. Oltre a tali novazioni, il D. Lgs. 39/2014 estende l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa degli enti ad un ulteriore fattispecie incriminatrice ed introduce nuovi obblighi sanzionabili a carico dei datori di lavoro. L'art. 3 prevede infatti che “al comma 1, lettera c), dell'articolo 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001, dopo le parole «600-quater.1.» sono inserite le seguenti: «nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies»”. Si tratta del reato di adescamento di minorenni che punisce con la reclusione da uno a tre anni l'adescamento di un soggetto di età inferiore ai 16 anni al

fine di commettere uno dei fatti previsti e puniti dalle fattispecie incriminatrici poste a tutela della sessualità dei minorenni. A norma dell'art. 609-undecies c.p. "per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anchemediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione". Inoltre, la L. n. 199/2016 in materia di "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento e del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo" pubblicata in GU il 2 novembre 2016 ha introdotto il richiamo ad una nuova fattispecie presupposta, l'art. 603-bis c.p. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", il c.d. caporalato.

⁸ Detti reati comprendono: i reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF) di cui al Testo Unico della Finanza, D. Lgs. del 28 febbraio 1998, n. 58.

In base all'art. 187-quinquies del TUF, l'ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei "soggetti apicali" e dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza".

⁹ Gli articoli 589 e 590 c.p. sono stati recentemente modificati dalla L. 11 gennaio 2018, n. 3, come meglio specificato nella parte speciale C del Modello.

¹⁰ Detti reati comprendono: ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648-bis c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p) introdotto dalla legge 186/2014. Le fattispecie di reato contemplate all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001 sono state di recente modificate, recependo quanto previsto dal D. Lgs. n. 195/2021.

¹¹ L'art. 25-octies.1 del Decreto, introdotto dal D. Lgs. 184/2021, estende la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli artt. 493-ter, 493-quater, 640-ter e 512-bis del Codice penale (quest'ultima fattispecie è stata inserita tra i reati presupposto 231 dalla L. 137/2023);

¹² La citata Legge 99/2009 punisce: la messa a disposizione del pubblico non autorizzata in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; l'utilizzo non autorizzato di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione; la duplicazione di programmi per elaboratore o la distribuzione, vendita etc.. di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); la duplicazione, riproduzione, etc di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.; i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno "SIAE"; la produzione, installazione etc... di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. La Legge 93/2023 ha modificato l'art. 171-ter della L. 633/1941, richiamato dall'articolo 25-novies del D. Lgs. 231/2001. In particolare, la modifica normativa ha esteso la responsabilità da reato delle persone giuridiche alle ipotesi di cui alla nuova lett. h-bis) dell'articolo 171-ter che punisce chiunque abusivamente esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

(xiii) **reati informatici e di trattamento illecito dei dati**, richiamati dall'art. 24-bis, introdotto nel decreto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019 riguardante la violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica¹³;

(xiv) **delitti di criminalità organizzata**, richiamati dall'art. 24-ter, introdotto nel decreto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015¹⁴;

(xv) **reati transazionali**, introdotti dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 che prevede la responsabilità amministrativa degli Enti anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità¹⁵.

(xvi) **reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, richiamato dall'art. 25-decies introdotto nel Decreto dalla Legge n. 116/2009;

¹³ Detti reati comprendono: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.); intercettazioni, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche (artt. 617-quater e 617-quinquies c.p.); danneggiamento di sistemi informatici (art. 635-bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); falsità di un documento informatico (art. 491-bis c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

¹⁴ Detti reati comprendono: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.). Si segnala che l'art 1 comma 1) della Legge 62/2014 ha modificato con decorrenza 18 aprile 2014 il testo di detto articolo che così recita: *“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”*; sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990); termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p.). La L. n. 236/2016, pubblicata in GU il 23 dicembre 2016, ha inserito nel Codice Penale il reato di *“Traffico di organi prelevati da persona vivente”* (art. 601 – bis c.p.) il quale viene richiamato nell'art. 416 c.p. (associazione per delinquere). Pertanto, il reato di cui all'art. 601-bis (Traffico di organi prelevati da persona vivente) è un nuovo reato presupposto dell'associazione per delinquere.

¹⁵ I reati indicati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, fattispecie di immigrazione clandestina, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, favoreggiamento personale) sono considerati transnazionali quando l'illecito sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero, se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell'illecito sia avvenuta in altro Stato, ovvero ancora se, commesso in uno Stato, in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati. In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del d.lgs. n. 231/2001. La responsabilità deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo – nell'ultimo comma che *“agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231”*. Il d.lgs. n. 231/2007 ha abrogato le norme contenute nella legge n. 146/2006 con riferimento agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale (riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), divenuti sanzionabili, ai fini del d.lgs. n. 231/2001, indipendentemente dalla caratteristica della transnazionalità.

- (xvii) **reati ambientali**, richiamati dall'art. 25-*undecies* introdotto nel decreto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015¹⁶, dal D. Lgs. 21/2018 e dalla L. 137/2023;
- (xviii) **reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, richiamato dall'art. 25-*duodecies* introdotto nel Decreto dal D. Lgs. 109/2012¹⁷;
- (xix) **reato di razzismo e xenofobia**, richiamato dall'art. 25-*terdecies* introdotto nel Decreto dalla L. 20 novembre 2017, n. 167¹⁸.
- (xx) **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**, richiamati dall' art. 25-*quaterdecies* del D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 39/2019.
- (xxi) **reati tributari**, richiamati dall'art. 25-*quinesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001, aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020¹⁹.
- (xxii) **reati di contrabbando** di cui al DPR n. 43/1973, richiamati dall'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto 231, aggiunto dal D. Lgs. 75/2021 di attuazione della Direttiva UE 1371/2017 – Direttiva P.I.F.
- (xxiii) **delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**, richiamati dagli artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del Decreto, introdotti dalla Legge n. 22/2022²⁰

¹⁶ Il d.lgs. 121/11, adottato in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi, è entrato in vigore in data 16 agosto 2011. Con tale previsione normativa sono state, dunque, introdotte sanzioni ex d. lgs. 231/01 per il compimento dei reati previsti dagli artt. 727-bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di specie di animali o vegetali selvatiche protette) e 733-bis c.p. (distruzione o danneggiamento di habitat protetto), nel c.d. "Codice dell'ambiente" (d. lgs. 152/06), con riferimento alle attività di scarico di acque industriali contenenti sostanze pericolose, di gestione dei rifiuti, di contaminazione di suolo, sottosuolo e acque e di emissioni in atmosfera, dalla L. 150/92, in relazione al commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione di animali pericolosi; dalla L. 549/93 che disciplina l'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono stratosferico; dal D. Lgs. 202/07, relativo all'inquinamento doloso e colposo dell'ambiente marino provocato da navi. Successivamente la legge 22 maggio 2015, n. 68, in materia di delitti contro l'ambiente, ha inserito un apposito Titolo nel codice penale (Titolo VI-bis), rubricato «dei delitti contro l'ambiente». In particolare, si segnala l'introduzione dei seguenti reati presupposto: inquinamento ambientale; disastro ambientale; traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività. Tale legge ha inoltre modificato sia gli articoli 257 e 260 del d.lg. n. 152/2006 (di seguito, il "Codice dell'Ambiente"), sia le norme sui c.d. reati-presupposto

contenute nel d.lgs. n. 231/2001, e apportato alcune modifiche alla L.150/1992, volte a inasprire le sanzioni irrogabili per alcuni degli illeciti previsti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione incide anche sul d.lgs. n. 231/2001.

¹⁷ L'art. 25- duodecies prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel caso in cui il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato; successivamente la Legge 161/2017 ha previsto all'art. 30, co. 4 l'introduzione di nuovi delitti previsti all'art.12 del D.lgs. 286/1998 riguardanti il procurato ingresso illecito e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, all'interno dell'art. 25-duodecies del Decreto con l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie e interdittive

¹⁸ L'art. 25 – terdecies è stato inserito dalla L. n. 167/2017, pubblicata in GU il 27 novembre 2017 al Capo II (*“Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza”*), art. 5, comma 2 (*“Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale – Caso EU Pilot 8184/15/JUST”*). Tale reato presupposto prevede che i delitti a cui si fa rimando puniscano i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini connessi al genocidio, dei crimini contro l'umanità o dei crimini di guerra. In tale contesto, si segnala che l'art. 3, comma 3 bis, della legge n. 654/1975 è stato recentemente abrogato dal D. Lgs. 21/2018 e sostituito dall'art. 640 – bis c.p. (*“Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa”*).

¹⁹ la Legge 157/2019 ha introdotto l'art. 25-quinquiesdecies del Decreto, che prevede la responsabilità delle persone giuridiche in relazione alla commissione dei reati tributari di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, o l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili e di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Successivamente, l'art. 25-quinquiesdecies è stato ampliato dal d.lgs. 75/2020 di attuazione della Direttiva UE 1371/17 – Direttiva P.I.F. che ha esteso la responsabilità dell'ente anche ai reati di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, e di indebita compensazione, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di realizzare gravi evasioni IVA – per importi superiori ai 10 milioni di euro;

²⁰ La L. 22/2022 ha introdotto gli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies estendendo l'applicabilità del Decreto anche ai delitti contro il patrimonio culturale, previsti dal nuovo titolo VIII-bis del c.p. In particolare, ai reati di furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.), appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.), ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.), riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.), falsificazione in scrittura privata relativa ai beni culturali (art. 518-octies c.p.), violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.), importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.), uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518-undecies c.p.), distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.), devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.), contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

L'articolo 4 del Decreto precisa inoltre che nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10²¹ del Codice Penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all'estero

²¹ Per maggiore chiarezza espositiva si riportano di seguito gli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale:

Art. 7: Reati commessi all'estero.

E'punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

1. delitti contro la personalità dello Stato italiano;
2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;

5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

Art. 8: Delitto politico commesso all'estero.

Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

Art. 9: Delitto comune del cittadino all'estero.

Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Art. 10: Delitto comune dello straniero all'estero.

Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:

1. si trovi nel territorio dello Stato;
2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
3. l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

dai Soggetti Apicali e dai Soggetti Sottoposti a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

Segue l'indicazione schematica dei reati che saranno trattati ai fini della predisposizione del presente Modello, quali i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati societari (tra cui anche la corruzione tra privati), i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, i reati ambientali, il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e, infine, i reati tributari. Si tralasciano i restanti reati, la cui commissione è solo astrattamente ipotizzabile nello IEO²².

*

Reati contro la P.A.

Art. 314 c.p., primo comma	Peculato;
Art. 316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui;
Art. 316 bis c.p.	Malversazione a danno dello Stato;
Art. 316 ter c.p.	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
Art. 317 c.p.	Concussione
Art. 318 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione
Art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'Art. 319 bis c.p.)
Art. 319-ter, co. 1°, c.p.	Corruzione in atti giudiziari
Art. 319-quater c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità;
Art. 320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
Art. 321 c.p.	Pene per il corruttore;
Art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione;
Art. 322 bis c.p.	Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle

²² IEO si impone peraltro di monitorare costantemente le fattispecie di reato di recente introdotte al fine di valutarne l'impatto sull'attività istituzionale dallo stesso svolta al fine di procedere, se del caso, all'aggiornamento del presente Modello Organizzativo

	Comunità europee e di Stati esteri;
Art. 323 c.p.	Abuso d'ufficio;
Art. 346 - bis c.p.	Traffico di influenze illecite;
Art. 353 c.p.	Turbata liceità degli incanti;
Art. 353 – bis c.p.	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
Art. 356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture
Art. 377-bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
Art. 640, co. 2, n. 1 c.p.	Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico;
Art. 640-bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
Art. 640 ter c.p.	Frode informatica;

Reati societari

Art. 2621 c.c.	False comunicazioni sociali;
Art. 2621-bis c.c.	Fatti di lieve entità;
Art. 2622 c.c.	False comunicazioni sociali delle società quotate;
Art. 2625 c.c.	Impedito controllo;
Art. 2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti;
Art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
Art. 2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
Art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori;
Art. 2629-bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto di interesse;
Art. 2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale;
Art. 2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
Art. 2635 c.c.	Corruzione tra privati;
Art. 2635-bis c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati;
Art. 2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea;
Art. 2637 c.c.	Aggiotaggio;
Art. 2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
Art. 54 D. Lgs. 19/2023	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

Reati contro la sicurezza sul luogo di lavoro introdotti dall'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123

- Reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; e
- Reato di lesioni colpose gravi o gravissime commesso in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Reati ambientali

Art. 137 D.Lgs. 152/06	Sanzioni penali in tema di scarichi idrici;
Art. 256 D.Lgs. 152/06	Attività di gestione rifiuti non autorizzata;
Art. 256 D.Lgs. 152/06	Bonifica dei siti;
Art. 258 D.Lgs. 152/06	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
Art. 259 D.Lgs. 152/06	Traffico illecito di rifiuti;
Art. 260-bis D.Lgs. 152/06	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
Art. 279 D.Lgs. 152/06	Sanzioni in tema di emissioni in atmosfera;
Art. 3 Legge 549/1993	Utilizzo di sostanze ozono lesive.
Art. 452- bis c.p.	Inquinamento ambientale;
Art. 452-octies c.p.	Circostanze aggravanti;
Art. 452-quater c.p.	Disastro ambientale;
Art. 452-quaterdecies	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
Art. 452-quinquies c.p	Delitti colposi contro l'ambiente
Art. 452-sexies c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
Art. 727-bis c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
Art. 733 c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Art. 22, comma 12-bis, e art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione).

*

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- i. Ricettazione (art. 648 c.p.)
- ii. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- iii. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- iv. Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

All'articolo 9 del Decreto sono elencate le sanzioni che possono essere inflitte all'Ente, e precisamente:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da finanziamenti e/o revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi);
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Reati tributari

Art. 2, D.Lgs 74/2000.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Art. 3, D.Lgs 74/2000.	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
Art. 4, D.Lgs 74/2000.	Dichiarazione infedele;
Art. 5, D.Lgs 74/2000.	Omessa dichiarazione;
Art. 8, D.Lgs 74/2000.	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
Art. 10, D.Lgs 74/2000.	Occultamento o distruzione di documenti contabili;
Art. 10-quater, D.Lgs 74/2000.	Indebita compensazione;
Art. 11, D.Lgs 74/2000.	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

1.4 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'Ente.

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono l'esonero della responsabilità dell'Ente per reati commessi da soggetti in Posizione Apicale e dai Dipendenti ove l'Ente provi che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (OdV);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il Decreto prevede, inoltre, che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2. ADOZIONE DEL MODELLO

2.1 Finalità del Modello

Scopo del Modello è la creazione, in relazione alle Attività Sensibili di IEO, di un sistema strutturato ed organico, costituito da codici di comportamento, *policies*, procedure e attività di controllo, che ha come obiettivo quello di prevenire la commissione dei Reati.

In particolare, tale sistema si basa su:

- un distinto Codice Etico di comportamento, che fissa i principi etici e le linee generali di comportamento che i Soggetti Apicali, i Dipendenti e i Collaboratori sono tenuti a rispettare nello svolgimento dell'attività;
- una serie di procedure che indicano le modalità operative dell'attività lavorativa;
- una struttura organizzativa chiara, coerente con le attività aziendali e tale da garantire una trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni aziendali;
- un sistema di deleghe gestionali interne e di procure a rappresentare la Società verso l'esterno che assicuri una chiara attribuzione dei compiti, coerente con la struttura organizzativa e con il sistema di controllo di gestione;
- un sistema di gestione e controllo delle risorse finanziarie che permetta di individuare tempestivamente l'insorgere di eventuali situazioni di criticità;
- un sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello;
- un sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione del Modello e del Codice Etico di comportamento;
- l'attribuzione ad un organismo, interno alla Società, del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento (OdV).

2.2 Costruzione del Modello

La Società, in considerazione di quanto disposto dal Decreto, ha avviato un progetto finalizzato alla predisposizione del presente Modello, conferendo specifico mandato a dei consulenti esterni, aventi il necessario know-how.

La redazione del Modello è stata preceduta da una serie di attività propedeutiche, suddivise nelle seguenti fasi:

1) Identificazione delle Attività Sensibili ed “as-is analysis”

L’identificazione delle Attività Sensibili è stata svolta attraverso l’esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, processi principali, verbali del Consiglio di Amministrazione, deleghe di poteri, ed altro), la conduzione di un *audit* in materia ambientale ed una serie di interviste con i soggetti chiave nell’ambito della struttura aziendale.

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all’interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili nel compimento delle quali si potrebbe ipotizzare la commissione dei Reati. Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a rilevare le modalità di gestione delle Attività Sensibili, il sistema di controllo sulle stesse (principio dei quattro occhi, tracciatura delle procedure, documentazione dei controlli, ecc.), nonché la conformità di quest’ultimo ai principi di controllo interno comunemente accolti.

Inoltre, è stata portata a termine una ricognizione sulla passata attività aziendale al fine di verificare eventuali situazioni a rischio e le relative cause.

Si segnala che tra le Attività Sensibili sono state considerate anche quelle che possono avere un rilievo indiretto per la commissione di Reati, risultando strumentali alla commissione degli stessi (ad esempio: selezione e assunzione di personale, sistema di incentivazione; consulenze e prestazioni professionali, acquisizione di beni e servizi).

2) Effettuazione della “gap analysis”

Sulla base della situazione dei controlli e delle procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili e delle previsioni e finalità del Decreto, si sono individuate le azioni di miglioramento dell’attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un Modello.

I risultati di tale attività di as-is e gap analysis sono stati esposti in alcuni documenti consegnati a IEO in data 16 novembre 2006, in data 20 luglio 2012 (avente ad oggetto la Parte Speciale D - Reati Ambientali, inserita *ex novo*) ed in data 7 marzo 2014 (avente ad oggetto le modifiche alla Parte Speciale B – Reati Societari con inserimento del reato di corruzione tra privati, ed alla Parte Speciale E – Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, inserita *ex novo*).

3) Struttura del Modello

Il presente modello è costituito da una “Parte Generale” e da singole “Parti Speciali” predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel Decreto. La Parte Generale contiene le regole ed i principi generali del Modello. La Parte Speciale A, denominata “Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto. La Parte Speciale B, denominata “Reati Societari” si applica per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell’art. 25-ter del Decreto. La Parte Speciale C, denominata “Reati derivanti dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro” si applica per le tipologie di reato previste nel Decreto con l’introduzione del nuovo art. 25-septies. La Parte Speciale D denominata “Reati ambientali” si applica per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell’art. 25-undecies del Decreto. La Parte Speciale E, denominata “Reato concernente l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, si applica per la tipologia del reato prevista nel Decreto con l’introduzione del nuovo art. 25-duodecies. La Parte Speciale F, denominata “Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio” si applica per le tipologie di Reati previste ai sensi dell’art. 25 - octies del decreto. Infine, la Parte Speciale G, denominata “Reati Tributari” si applica per le tipologie di Reati previste ai sensi dell’art. 25 quinquiesdecies del decreto.

2.3 Modifica, integrazione e attuazione del Modello

Ogni modifica ed integrazione del Modello è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

All'Organismo di Vigilanza spetta il compito di curare l'aggiornamento del Modello, proponendo al Consiglio di Amministrazione le necessarie modifiche ed integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza, per i rispettivi ambiti di competenza, sono responsabili della corretta attuazione e del controllo del rispetto del Modello.

2.4 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

- alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di IEO o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo di IEO (Soggetti in Posizione Apicale);
- a tutti i dipendenti di IEO sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti posti in posizione apicale (Dipendenti);
- ai consulenti, collaboratori, partner commerciali/finanziari agenti, procuratori e, in genere, ai terzi che operano per conto o comunque nell'interesse di IEO (Collaboratori).

Il Modello e i contenuti dello stesso sono comunicati ai soggetti interessati con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo capitolo 3.6; pertanto i destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società.

3. COMPONENTI DEL MODELLO

3.1 Policies, procedure e sistema di controllo esistenti

Come già evidenziato, nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto, in primo luogo, delle policies, delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti in IEO, in quanto idonei, secondo quanto previsto dal Decreto, a valere anche come misure di prevenzione dei Reati.

In particolare, IEO è dotato di un dettagliato e puntuale sistema di procedure, raccolte in una banca dati intranet, accessibile da ogni terminale collegato con il server di IEO. La consultazione della banca dati è assicurata da un motore di ricerca che facilita il reperimento dei testi”. Inoltre, sono da considerare, a valere anche come misure di prevenzione dei Reati, le procedure informatiche del sistema gestionale.

3.2 Oggetto sociale

La società ha per oggetto la costituzione, l’organizzazione e la gestione di strutture cliniche, sanitarie, scientifiche per la cura e la prevenzione dei tumori, per la ricerca oncologica e per le connesse attività scientifiche e didattiche.

La società può gestire, sia direttamente che indirettamente, iniziative socio-sanitarie connesse con la cura e prevenzione dei tumori, il tutto avvalendosi di professionisti abilitati. Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie ed immobiliari ritenute dal Consiglio necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, ivi compresa l’acquisizione, disposizione e gestione di brevetti e know-how; può anche assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine, connesso, o strumentale al proprio.

3.3 Corporate Governance

La governance della Società è costituita da:

- Amministratore Delegato
- Direzione Scientifica
- Direzione Sanitaria Aziendale e di Presidio
- Direzione Centrale Amministrazione, Finanza, Controllo e Tecnologie
- Direzione Centrale Marketing, Comunicazione e Risorse Umane

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto, secondo la determinazione dell'assemblea, da cinque a ventitré membri, i quali durano in carica tre esercizi, salvo diversa disposizione della delibera di nomina e sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni, o per altra causa, uno o più amministratori venissero a mancare prima della scadenza del loro mandato, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori, così nominati, restano in carica fino alla successiva assemblea.

Lo statuto dello IEO attribuisce al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale che non siano riservati alla competenza dell'assemblea dei soci per norma di legge o per statuto.

Lo statuto di IEO prevede anche che il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo, costituito dal Presidente di Consiglio di Amministrazione, dai Vice Presidenti, dall'Amministratore Delegato e da alcuni Consiglieri specificamente nominati. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipano, con funzioni consultive, il Direttore Scientifico, il Direttore Sanitario e il Direttore Generale, se nominato

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 del c.c. e cioè vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul concreto funzionamento della stessa.

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti, ai sensi dello Statuto, spetta al Collegio Sindacale o, su delibera assembleare, ad una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili.

Sistema organizzativo

Il sistema organizzativo di IEO viene definito dal Consiglio di Amministrazione.

Le principali funzioni di cui si compone l'organizzazione della Società sono, alla data attuale, le seguenti:

- Amministratore Delegato
- Direzione Scientifica
- Direzione Sanitaria Aziendale e di Presidio
- Direzione Centrale Amministrazione, Finanza, Controllo e Tecnologie
- Direzione Centrale Marketing, Comunicazione e Risorse Umane
- Direzione Centrale Engineering & Construction
- Direzione Affari Legali

Per ciascuna delle funzioni sopra elencate è nominato un responsabile e le relative responsabilità e competenze sono descritte nell'ambito del modello di gestione e sviluppo risorse umane (JF IEO model).

Nell'ambito della Direzione Centrale Marketing, Comunicazione e Risorse Umane, la Direzione Risorse Umane provvede periodicamente all'elaborazione e alla diffusione dell'organigramma dello IEO.

Sistema autorizzativo

Il sistema autorizzativo è basato sui seguenti principi:

- le deleghe e le procure coniugano il potere alla relativa area di responsabilità e competenza;
- ciascuna delega e procura definisce in maniera univoca i poteri del delegato, precisandone i limiti nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti anche in ambito sanitario
- i poteri assegnati con le deleghe e le procure sono coerenti con gli obiettivi aziendali.

In particolare, il sistema prevede l'attribuzione di:

- poteri di rappresentanza permanente, che sono conferiti unicamente dal Consiglio di Amministrazione;
- poteri relativi a singoli affari, conferiti con procure notarili ad hoc o altre forme di delega in relazione al contenuto.

Il Consiglio di Amministrazione approva, ove necessario, la revisione del sistema di deleghe di potere in essere presso IEO.

3.4 Costituzione dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto, all'articolo 6 comma 1, lettera b), stabilisce che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare l'aggiornamento dello stesso, debba essere affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

La caratteristica dell'autonomia di poteri di iniziativa e di controllo comporta che tale organismo debba essere:

- in una posizione di indipendenza rispetto a coloro su cui deve effettuare la vigilanza;
- privo di compiti operativi;
- dotato di autonomia finanziaria.

La costituzione di un organismo avente le caratteristiche sopra indicate è stata approvata dallo IEO per la prima volta con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2007.

Tale delibera ha anche stabilito che l'organismo venga denominato Organismo di Vigilanza, ne ha indicato le funzioni e i poteri, così come descritti nel successivo capitolo 4 della presente Parte Generale e lo ha dotato di un proprio autonomo budget.

3.5 Codice Etico

Nello svolgimento della propria attività lavorativa, i Soggetti Apicali, i Dipendenti e i Collaboratori di IEO devono attenersi alle regole indicate nel Codice Etico.

Il Codice Etico fissa i principi etici e le linee generali di comportamento che i Soggetti Apicali, i Dipendenti e i Collaboratori sono tenuti a rispettare durante lo svolgimento e in relazione alla propria attività lavorativa. Il Codice Etico è integrato con alcuni documenti diretti a regolare le linee generali di comportamento in relazione ad alcune specifiche aree di attività che sono di particolare rilevanza alla luce dell'attività svolta dall'IEO. Tali documenti sono volti a disciplinare, tra l'altro:

- la prevenzione dei conflitti di interesse;

- i diritti di proprietà intellettuale;
- una condotta responsabile di ricerca e gestione dell'attività di ricerca;
- gli studi clinici controllati.

3.6 Sistema di informazione e formazione dei Dipendenti e collaboratori

L'adozione del Modello da parte della Società viene comunicata ai Dipendenti mediante consegna del Modello unitamente al Codice Etico ad ogni Dipendente e contestuale richiesta di rilascio da parte del Dipendente stesso di una dichiarazione attestante la ricezione del Modello e l'impegno al rispetto dello stesso.

Tale dichiarazione è inviata dal Dipendente al responsabile HR che la conserva nella cartella del Dipendente stesso.

Ai nuovi assunti il Modello viene consegnato da HR unitamente al resto della documentazione che generalmente viene consegnata all'atto dell'assunzione e gli stessi sono tenuti a rilasciare una dichiarazione che attesti la ricezione del Modello e l'impegno al rispetto dello stesso. Tale dichiarazione viene inviata dal Dipendente al responsabile HR, che la conserva nella cartella dello stesso.

Il Modello viene consegnato anche ai Collaboratori della Società, cui pure viene richiesto di rilasciare attestazione di ricezione ed impegno; tale dichiarazione è conservata dal responsabile HR.

È inoltre prevista ed effettuata una specifica attività di formazione dei Dipendenti in merito ai contenuti del Decreto.

La partecipazione ai corsi di formazione sul Modello è obbligatoria; la mancata partecipazione alle attività di formazione costituisce una violazione del Modello stesso.

Il responsabile del servizio HR, d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, predispone una pianificazione annuale della formazione.

Il sistema di informazione e formazione è costantemente verificato e, ove occorra, modificato dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con la funzione HR.

3.7 Sistema disciplinare

La definizione di un sistema disciplinare e di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di potere deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, compresa la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi a quanto previsto dalla normativa vigente sul Whistleblowing, ha lo scopo di garantire l'efficacia del Modello stesso.

Infatti, la definizione di un sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell'art. 6 comma 2° del Decreto, un requisito essenziale del Modello.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; esso, pertanto, viene attivato indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri anche una delle fattispecie dei Reati o Illeciti Amministrativi.

Oltre a quanto dettagliato nel proseguito del presente paragrafo e dei paragrafi successivi, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001, il Modello di IEO prevede, conformandosi al decreto *Whistleblowing*, oltre a canali di segnalazione interna e al sistema disciplinare, anche il divieto di ritorsione, prevedendo in quest'ottica la punizione di chi, nel violare le disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, compia atti di ritorsione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione, ovvero effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Fermi restando gli obblighi per la società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili nei confronti dei Dipendenti sono i seguenti:

- violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate (ivi compresi comportamenti non conformi a quanto previsto dalla normativa *Whistleblowing* come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la violazione delle misure a tutela del

segnalante);

- violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o dalle procedure ivi richiamate che espongano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;
- adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello, o alle procedure ivi richiamate, e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati; adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, o con le procedure ivi richiamate, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal Decreto.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del Modello - a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e del responsabile HR, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'OdV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

Le sanzioni

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL, e precisamente:

- richiamo verbale;

- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
- licenziamento (anche, se necessaria, previa sospensione cautelare).

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni di cui al CCNL, tra cui la necessità che:

- la contestazione disciplinare sia inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa;
- il provvedimento disciplinare non sia adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore;
- il predetto termine di trenta giorni rimanga sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere detto termine *ab initio* per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione;
- sia rispettato il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza e, pertanto, che il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni siano determinati in relazione ai seguenti criteri generali di cui al CCNL.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al *management* aziendale.

Il sistema sanzionatorio e disciplinare è costantemente verificato e, ove occorra, modificato su proposta dell'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con la funzione di HR.

3.8 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello, ivi compresa la messa in atto di comportamenti non conformi alla normativa *Whistleblowing*, da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di

Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali prendono gli opportuni provvedimenti, quali, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge o la revoca delle deleghe eventualmente conferite all'amministratore.

3.9 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prendono gli opportuni provvedimenti, quali, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

3.10 Misure nei confronti dei Collaboratori o di *partner* commerciali

In caso di violazione del Modello da parte di Collaboratori, a seconda della gravità della violazione, l'Organismo di Vigilanza, insieme al Consiglio di Amministrazione e, se del caso al Collegio Sindacale, valuterà se porre termine alla relazione e comminerà l'eventuale sanzione prevista dal contratto in virtù di specifiche clausole in esso previste. Tali clausole potranno prevedere la facoltà di risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali.

3.11 Tutela di chi segnala illeciti (c.d. Whistleblower)

Il D. Lgs. 24/2023 (c.d. Decreto Whistleblowing) disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.

Le disposizioni del D.Lgs. 10.03.2023 n. 24 non si applicano:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'Allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

I soggetti che effettuano le segnalazioni tramite i canali di cui al presente Modello 231 non possono subire alcuna ritorsione; la tutela della persona segnalante opera anche se il rapporto giuridico non è iniziato (selezione e fasi precontrattuali), durante il periodo di prova, dopo lo scioglimento del rapporto (se le informazioni sono state acquisite in corso di rapporto).

Le tutele previste per la persona soggetto segnalante si applicano anche:

- ai cosiddetti facilitatori (coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto;
- ai colleghi della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica virgola che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria a contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Il D.Lgs. 10.3.2023 n. 24 definisce "ritorsione" qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Il D.Lgs. 10.3.2023 n. 24 indica le seguenti fattispecie che, qualora siano riconducibili alla presente definizione,

costituiscono ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro,
- la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli enti e le persone di cui all'articolo 3 possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. L'ANAC informa immediatamente l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

L'art. 21 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 stabilisce che, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

La Società prevede **sanzioni disciplinari**, da determinarsi in base alla valutazione delle specifiche circostanze, nei confronti di coloro che si accertano essere responsabili di uno o più degli illeciti di cui all'art 21, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Composizione

L'Organismo di Vigilanza è costituito in forma collegiale, interagisce con il Consiglio di Amministrazione e riporta direttamente allo stesso.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto che la composizione dell'Organismo di Vigilanza che meglio risponde ai requisiti indicati dal Decreto sia la seguente:

- un soggetto, non facente parte di IEO e dotato di un elevato livello di onorabilità e professionalità, che agisca da Presidente dell'organo;
- un soggetto scelto all'interno dei seguenti esponenti della Società:
 - sindaco effettivo
 - consigliere indipendente
 - *internal auditor*
 - *compliance officer*
 - legale interno;
- un soggetto, non facente parte di IEO e dotato di un elevato livello di onorabilità e professionalità, scelto all'interno delle seguenti categorie professionali:

- revisori contabili
- avvocati
- medici o biologi
- esperti di organizzazione sanitaria.

L'Organismo di Vigilanza è dotato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".

L'autonomia e l'indipendenza richieste dalla norma sono garantite dal fatto che l'Organismo di Vigilanza è posto all'esterno dei processi produttivi, svincolato da ogni rapporto gerarchico con i singoli responsabili delle strutture operative e in posizione di staff al Consiglio di Amministrazione, nonché dalla presenza di un soggetto nonfacente parte della Società, in qualità di Presidente dell'Organismo stesso.

La professionalità dell'Organismo di Vigilanza è assicurata:

- dalle specifiche competenze professionali dei componenti;
- dalla facoltà riconosciuta all'Organismo di Vigilanza di usufruire di risorse finanziarie autonome al fine di avvalersi di consulenze esterne e delle specifiche professionalità dei responsabili delle varie funzioni aziendali e di Collaboratori.

La continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza è garantita dalla circostanza che lo stesso opera presso la Società.

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza, quali la programmazione dell'attività di verifica, le modalità di effettuazione della stessa, la verbalizzazione delle riunioni, le modalità ed il contenuto specifico dei flussi informativi relativi alle Attività Sensibili e alle eventuali modifiche della struttura organizzativa, nonché le specifiche modalità operative e di funzionamento interno, sono rimesse ad un regolamento interno specifico emanato dall'Organismo di Vigilanza stesso.

4.2 Durata in carica e sostituzione dei membri

Il Consiglio d'Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare che ne determina la durata in carica, di regola non inferiore ai tre anni (salvo eccezioni motivate). È altresì rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza

dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo:

- non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione dello IEO;
- non devono svolgere funzioni operative o di business all'interno della Società;
- non devono intrattenere significativi rapporti d'affari con IEO, con società da essa controllate o ad essa collegate, salvo il rapporto di lavoro subordinato o l'appartenenza al Collegio Sindacale, né intrattenere significativi rapporti d'affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi); non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale dello IEO;
- non devono essere stati condannati, ovvero essere sottoposti ad indagine, per la commissione di uno dei Reati (nonché di reati o illeciti amministrativi di natura simile).

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, con cadenza annuale, una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di indipendenza di cui sopra e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio e allo stesso Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza designati restano in carica per tutta la durata del mandato ricevuto, a prescindere dalla modifica di composizione del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati, a meno che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dipenda dalla commissione di uno dei Reati; in tal caso il neo eletto organo amministrativo provvede a costituire un nuovo Organismo di Vigilanza.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui ai precedenti punti, la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza

automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza per aver commesso uno dei Reati (o reati/illeciti amministrativi della stessa indole);il mancato riserbo relativamente alle informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico;
- la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare *ex novo* tutti i componenti.

4.3 Regole di convocazione e funzionamento

L'Organismo di Vigilanza potrà disciplinare con specifico regolamento le norme per il proprio funzionamento, sulla base dei principi di seguito riportati:

- l'Organismo di Vigilanza si riunisce trimestralmente e la documentazione relativa viene distribuita almeno 3 giorni prima della seduta;
- le sedute si tengono di persona, per video o tele conferenza (o in combinazione);
- ciascun Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale possono richiedere che l'Organismo di Vigilanza si riunisca in qualsiasi momento;
- per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica;
- possono essere effettuate sedute ad hoc e tutte le decisioni prese durante queste sedute devono essere riportate nella successiva seduta trimestrale;

- le decisioni vengono assunte sulla base di decisioni unanimi; in caso di mancanza di unanimità, prevale la decisione maggioritaria e ciò viene riportato immediatamente al Consiglio di Amministrazione;
- i verbali delle sedute riportano tutte le decisioni prese dall'organo e riflettono le principali considerazioni effettuate per raggiungere la decisione; tali verbali vengono conservati dall'Organismo di Vigilanza nel proprio archivio. Fino alla eventuale formalizzazione da parte dell'Organismo di Vigilanza del regolamento di cui sopra, la convocazione e il funzionamento dello stesso si basano sui principi sopra indicati.

4.4 Funzioni

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza ha il compito principale di presiedere alle attività e alle riunioni dell'organo. Il Presidente può chiedere ad uno degli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza di fare da presidente *pro tempore*, nel caso in cui il Presidente stesso non sia disponibile o nel caso lo richieda una particolare situazione. Il Presidente ha il compito di preparare l'agenda per le sedute.

Le principali funzioni dell'Organismo di Vigilanza sono le seguenti:

- gestione delle segnalazioni whistleblowing;
- vigilanza sull'effettiva applicazione del Modello, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di un programma vigilanza e controllo;
- vigilanza sull'adeguatezza del Modello, ossia dell'efficacia dello stesso nel prevenire i Reati;
- vigilanza circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia del Modello;
- promozione dell'aggiornamento del Modello, nel caso ciò si rendesse necessario;
- cura dei flussi informativi di competenza con le funzioni aziendali;
- ogni altro compito attribuito dalla legge o dal Modello 231.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i compiti di:

- assicurare l'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili;
- verificare periodicamente le procure e le deleghe interne in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui le stesse non siano più coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali;
- verificare periodicamente il sistema di generazione e impiego delle risorse finanziarie, indicando alle funzioni competenti, ove ne emerga la necessità, possibili

miglioramenti;

- promuovere e assicurare l'elaborazione di istruzioni ai Dipendenti e ai Collaboratori in merito ai flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza stesso;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione e alla funzione HR l'avvenuta violazione del Modello e monitorare l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- promuovere e monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e del rispetto del Modello da parte dei destinatari dello stesso.

Per lo svolgimento delle attività che gli competono, l'Organismo di Vigilanza si avvale anche di un piano annuale di controlli per il monitoraggio delle attività regolate dal Modello.

4.5 Poteri

Affinché l'Organismo di Vigilanza abbia le caratteristiche di autonomia e di indipendenza prescritte dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione gli conferisce i seguenti poteri:

- potere di accedere a tutti i documenti e a tutte le informazioni relative all'IEO;
- potere di avvalersi di tutte le strutture della Società, che sono obbligate a collaborare, dei revisori e di consulenti esterni;
- potere di raccogliere informazioni presso tutti i Dipendenti e i Collaboratori, inclusi i Soggetti Apicali e le società di revisione, in relazione a tutte le attività della Società;
- potere di richiedere, attraverso i canali e le persone appropriate, la riunione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per affrontare questioni urgenti;
- potere di richiedere ai titolari delle funzioni di partecipare, senza potere deliberante, alle sedute dell'Organismo di Vigilanza.

4.6 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato tempestivamente, mediante apposite informazioni da parte dell'Organo Amministrativo, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner della Società in merito a eventi e aspetti dell'ordinaria e straordinaria attività che potrebbero essere di interesse dell'OdV stesso.

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'OdV su base periodica, le

informazioni/dati/notizie identificati dall'OdV stesso e/o da questi richiesti alle varie funzioni della Società; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi definiti dall'OdV medesimo (“**Flussi informativi**”).

La disciplina dei Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza, con l'individuazione delle informazioni che devono essere comunicate e delle modalità di trasmissione e valutazione di tali informazioni, come evidenziato, è definita dall'OdV nell'ambito dell'esercizio delle proprie e autonome funzioni.

I flussi informativi debbono pervenire all'OdV ad opera dei responsabili delle diverse funzioni aziendali mediante le modalità definite dall'Organismo medesimo, tra cui la posta elettronica all'indirizzo odv@ieo.it.

In aggiunta alle informazioni di cui sopra, all'Organismo di Vigilanza devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse, da chiunque ne abbia notizia:

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per Reati;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini in ambito aziendale, eventualmente anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- l'evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate con specifico riferimento ai Reati, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- qualsiasi spostamento di denaro tra lo IEO ed altra controllata o collegata che non trovi giustificazione in uno specifico contratto stipulato a condizioni di mercato;
- le partite pendenti ivi comprese quelle nei confronti di società controllate o collegate, di importo complessivo superiore a Euro 2.000.000 che non siano state riconciliate entro 60 giorni dal loro sorgere, con espressa indicazione delle relative motivazioni;
- ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata nell'attività di verifica delle fatture emesse o ricevute dalla Società.

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al più stretto riserbo ed al segreto professionale relativamente alle informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico e agiscono con il massimo grado di diligenza per evitare qualsiasi fuga di notizie o informazioni riservate all'esterno.

4.7 Le segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza (*Whistleblowing*)

Il D. Lgs. 24/2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha modificato la disciplina nazionale previgente in materia di whistleblowing, racchiudendo in un unico testo normativo il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del D. Lgs n. 231/2001, modificato dal Decreto Whistleblowing, il presente Modello prevede un sistema di segnalazione interna al fine di evidenziare comportamenti illegittimi, garantendo canali di segnalazione interni, nonché un regime di protezione del segnalante, volto ad impedire condotte ritorsive del datore di lavoro e a sanzionare le violazioni della regolamentazione in materia.

IEO ha altresì adottato una Policy specifica in materia di Whistleblowing che disciplina i canali di segnalazione di comportamenti illeciti e le relative modalità operative.

Le condotte oggetto di segnalazione possono riguardare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231 o del Codice Etico adottato da IEO o delle procedure e/o norme che regolano i processi aziendali;
- illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione Europea indicata nell'Allegato 1 al D. Lgs 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione. In particolare si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziaria dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori summenzionati.

Le previsioni in materia di Whistleblowing si applicano a:

- lavoratori subordinati di IEO;
- lavoratori autonomi ivi compresi quelli indicati al capo I della L. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c. e all'art. 2 del d.lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso IEO;
- lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti (del settore pubblico o del settore privato) che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso IEO;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso IEO;
- i socie e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, rappresentanza o vigilanza (anche se di mero fatto) presso IEO.

Per tutti i suddetti soggetti la tutela del segnalante si applica anche: (i) quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; (ii) durante il periodo di prova; (iii) successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

I canali di segnalazione interna messi a disposizione da IEO sono i seguenti:

In forma scritta: ieo.openblow.it

In forma orale: le segnalazioni potranno essere portate a conoscenza del gestore del canale di segnalazione, su richiesta del segnalante presentata sul canale sopra indicato, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole dal gestore.

IEO ha stabilito di affidare la gestione dei canali di segnalazione interna all'Organismo di Vigilanza.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello individuato nella presente Policy deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. La trasmissione dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità dei segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento. Non dovrà essere effettuata alcuna copia della segnalazione ricevuta e trasmessa

al gestore.

Le segnalazioni verranno gestite in linea rispetto a quanto previsto dalle disposizioni organizzative interne adottate da IEO in materia di *Whistleblowing* e, in particolare, con la Policy in materia di *Whistleblowing* pubblicata sul sito internet dell'Istituto.

In particolare, nell'ambito del processo di gestione delle eventuali segnalazioni ricevute, il gestore del canale di segnalazione:

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante con la possibilità di richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

È fatto inoltre divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Le misure di protezione previste per il segnalante si applicano anche a: facilitatori (persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata), persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legati a quest'ultimo da un legame stabile affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente, enti di proprietà del segnalante o per cui il segnalante lavora, nonché enti che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Resta intesa una gestione rigorosa delle segnalazioni anche per la tutela degli eventuali segnalanti, poiché qualsiasi soggetto, a qualsiasi titolo coinvolto, e che operi correttamente e in buona fede, deve essere tutelato.

Tutta la documentazione relativa alle segnalazioni sarà archiviata in via riservata dal gestore del canale di segnalazione per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Inoltre, si rammenta che, ai sensi della nuova normativa whistleblowing, la persona segnalante può effettuare una **segnalazione esterna**, attraverso i canali attivati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo del segnalante, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna o questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alle prescrizioni del Decreto Whistleblowing;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

È altresì possibile per la persona segnalante effettuare una **divulgazione pubblica** (ad es. tramite stampa o social media), beneficiando della protezione prevista per le segnalazioni interne/esterne qualora, al momento della divulgazione pubblica, ricorra una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna o ha effettuato direttamente una segnalazione esterna alle condizioni di cui sopra o non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla normativa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

4.8 Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito alla propria attività:

- continuativamente al Presidente ed all'Amministratore Delegato nel caso di accertate violazioni del Modello;
- su base semestrale al Consiglio di Amministrazione.

A tale scopo l'Organismo di Vigilanza predispone:

- per il Presidente e l'Amministratore Delegato, rapporti ad hoc nel caso di accertate violazioni del Modello;
- per il Consiglio di Amministrazione, annualmente, una relazione descrittiva contenente una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili; in tale relazione l'Organismo di Vigilanza illustra altresì un piano annuale di attività per l'anno successivo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza in qualsiasi momento.

Gli incontri dell'Organismo di Vigilanza con il Consiglio di Amministrazione e con il Collegio Sindacale sono verbalizzati e le copie dei verbali sono custodite dall'Organismo di Vigilanza.

4.9 Archivio

Ogni informazione raccolta e ogni report ricevuto o preparato dall'Organismo di Vigilanza sono conservati per 10 anni in un archivio apposito, anche elettronico.

L'accesso a questo archivio è permesso ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, al Presidente del Collegio Sindacale e agli Amministratori Delegati della Società.

La modifica è permessa solo all'OdV.

Parte Speciale A

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE A

La presente Parte Speciale A è diretta ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti, ed ai Collaboratori di IEO.

L'obiettivo della presente Parte Speciale è di fornire a tutti i destinatari, come sopra individuati, regole di condotta dirette a prevenire la commissione dei cosiddetti reati contro la Pubblica Amministrazione, come meglio indicati nel seguente capitolo **2**.

In particolare, la presente Parte Speciale A ha lo scopo di:

- dettagliare le procedure che i Soggetti Apicali, i Dipendenti, ed i Collaboratori di IEO sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello, in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale A;
- fornire all'Organo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D. LGS. 231/2001)

La presente Parte Speciale A si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra IEO e la P.A. Qui di seguito, viene fornita una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni²⁰.

1.1 Pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio

Occorre chiarire preliminarmente le nozioni di “Pubblico Ufficiale” e di “Incaricato di Pubblico Servizio”, in quanto nei reati di concussione e corruzione assumono rilievo penale solo le condotte di promessa o dazione di utilità riferite a detti soggetti.

L'art. 357 c.p. definisce “**pubblici ufficiali** coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”, precisando che “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Il c.p. prevede quindi 3 tipi di pubbliche funzioni: legislativa, giudiziaria ed amministrativa.

Le prime due (legislativa e giudiziaria) non sono definite espressamente dall'art. 357 c.p. perché presentano caratteristiche tipiche che consentono una loro immediata individuazione; infatti:

- la funzione legislativa è l'attività svolta dagli organi pubblici (Parlamento, Regioni e Governo) che, secondo la Costituzione italiana, hanno il potere di emanare atti aventi valore di legge;
- la funzione giudiziaria è l'attività svolta dagli organi giudiziari (civili, penali e amministrativi) e dai loro ausiliari (cancelliere, segretario, perito, interprete, ecc.), per l'applicazione della legge al caso concreto.

La funzione amministrativa, così come definita dal comma secondo dell'art. 357 è un'attività che si caratterizza per il fatto di essere disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi della P.A. (e ciò la differenzia dalle attività di natura

²⁰ Come da ultimo modificati dalla legge 69/2015.

privatistica che sono disciplinate da strumenti di diritto privato, quali il contratto) e per la circostanza di essere accompagnata dalla titolarità di almeno uno dei seguenti tre poteri:

- potere di formare e manifestare la volontà della PA (ad es.: sindaco o assessore di un comune, componenti di commissioni di gare di appalto, dirigenti di aziende pubbliche, ecc.);
- il potere autoritativo è quel potere che permette alla P.A. di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- tale potere autoritativo, comporta l'esercizio di potestà attraverso i quali si esplica il rapporto di supremazia della PA nei confronti dei privati cittadini (ad esempio, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i componenti delle commissioni di collaudo di lavori eseguiti per un ente pubblico, i funzionari degli organismi di vigilanza – Banca d'Italia e Consob – ecc.);
- potere certificativo, vale a dire potere di redigere documentazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia probatoria privilegiata (ad es. notai), e contemporaneamente attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

L'art. 358 c.p. definisce “**incaricati di un pubblico servizio** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”, tale dovendosi intendere “un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento disemplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”:

- “a qualunque titolo” deve intendersi nel senso che un soggetto esercita una pubblica funzione, anche senza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio “di fatto”). Non rileva, infatti, il rapporto esistente tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio.
- per “pubblico servizio” si intende un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi.

Il pubblico servizio, pertanto, al pari della pubblica funzione è un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, che però non presenta i poteri tipici della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, ecc.

Va inoltre considerato che l'art. 322-*bis* c.p. disciplina i reati di peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri.

Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, III e IV c., si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri stati membri dell'unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-*bis*) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli artt. 319-*quater*, 2 comma, 321 e 322, 1 e II c., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il

fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi;

- a titolo di esempio anche con particolare riferimento ai rapporti con IEO, sono Pubblici Ufficiali:
 - il Medico di guardia;
 - il Medico convenzionato con SSN;
 - i Dipendenti Universitari;
 - il Componente commissione Gare d'Appalto ASL;
 - i Militari dei Carabinieri;
 - i Vigili Urbani.

1.2 Corruzione

Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322 bis c.p.).

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Circostanze aggravanti (Art. 319 bis c.p.)

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)

“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319 bis nell’articolo 319 ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall’art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319”.

La corruzione consiste in un accordo tra un privato ed un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio mediante il quale il primo dà o promette al secondo una somma di denaro o un’altra utilità in vista o a seguito del compimento di un atto del pubblico funzionario.

La corruzione è un reato necessariamente bilaterale, nel senso che, per la sua sussistenza, deve esservi una condotta sia da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, che accetta la dazione o la promessa dell’utilità, che da parte del privato, che dà o promette il denaro o l’utilità.

In linea generale, salvo alcune eccezioni, il c.p. punisce sia il pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio sia il privato.

Il c.p. prevede varie forme di corruzione:

- propria o impropria, a seconda che l'accordo corruttivo abbia ad oggetto un atto contrario ai doveri d'ufficio o un atto conforme ai doveri d'ufficio (la corruzione impropria è punita meno gravemente della propria);
- antecedente o susseguente, a seconda che l'accordo corruttivo preceda ovvero segua il compimento dell'atto d'ufficio;
- attiva o passiva, a seconda che si consideri la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (passiva) o quella del privato (attiva).

Al riguardo si precisa che, nel caso di corruzione antecedente, il reato sussiste per il solo fatto che una somma di denaro o altra utilità sia stata data o anche semplicemente promessa al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, senza bisogno del compimento dell'atto (quest'ultimo costituisce solo il fine a cui deve tendere la promessa o la dazione).

Inoltre, si sottolinea che l'oggetto della promessa o della dazione può consistere sia in una somma di denaro corrisposta al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, anche indirettamente o per interposta persona, sia in una qualsiasi utilità, anche di carattere non patrimoniale, a favore dei medesimi o di soggetti a lui collegati (si pensi, ad esempio, all'attribuzione di una consulenza fittizia ad un familiare del pubblico funzionario, o all'assunzione del familiare stesso).

Con riferimento a tale reato, profili di rischio in capo alla Società si individuano sotto i seguenti tre profili:

4. nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali o i Dipendenti della stessa agiscano quali corruttori nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (corruzione attiva);
4. nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali o i Dipendenti della Società, nello svolgimento di attività che può essere qualificata pubblicistica (esercizio di pubblica funzione e/o di pubblico servizio) accettino una retribuzione e/o utilità e/o una promessa di retribuzione e/o utilità non dovuta (corruzione passiva);
4. nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali o i Dipendenti della Società concorrano nel reato di corruzione (per esempio fornendo un qualsiasi titolo di aiuto al pubblico funzionario per la commissione del reato oppure agendo quale mediatore tra il privato e il pubblico funzionario).

1.3 Concussione²¹

Concussione (Art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

La concussione consiste nella strumentalizzazione, da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio, della propria qualifica soggettiva o delle attribuzioni ad essa connesse, al fine di costringere o indurre taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute.

Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore ed il concusso; tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato.

1.4 Peculato e Abuso d’ufficio

Peculato (Art. 314 c.p. limitatamente al primo comma)

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Peculato mediante profitto dell’errore altrui (Art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o da altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Abuso d’ufficio (Art. 323 c.p.)

²¹ Per completezza, si segnala altresì che ai sensi dell’art. 317-bis. rubricato “Pene accessorie” (come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 75, lett. e), L. 6 novembre 2012, n. 190.) la condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l’interdizione temporanea.

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Previsto e disciplinato dagli artt. 314 e 316 c.p., il peculato è un delitto che si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio di appropria del denaro o di un'altra cosa mobile che appartenga ad altri e della quale ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio.

1.5 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico e frode informatica

Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1 e 2, n. 1²²)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico [...].”

Frode informatica (Art. 640 ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

²² Si segnala che il D. Lgs. 36/2018 ha modificato il comma 3 dell'art. 640 c.p. in questi termini: “Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7”.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7²³”.

Il reato di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico si configura allorché, inducendo fraudolentemente in errore taluno attraverso artifici o raggiri, si procuri a sé stessi o ad altri un ingiusto profitto, con danno per lo Stato o altro ente pubblico.

Si pensi, in particolare, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali o amministrazioni locali di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione per la Società.

Il reato di frode informatica ai danni dello Stato si configura allorché il danno nei confronti dello Stato venga arrecato per mezzo dell'alterazione di un sistema informatico o telematico, ovvero attraverso l'intervento abusivo sui dati.

L'interferenza può realizzarsi in varie forme: in fase di raccolta ed inserimento dei dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione. In tutti questi casi l'intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l'autore materiale del reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A.

²³ Il comma 4 dell'art. 640-ter c.p. è stato recentemente modificato dal D. Lgs. 36/2018, a decorrere dal 9 maggio 2018. Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal citato D. Lgs. 36/2018 era il seguente: “Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante”.

Con riferimento a detta attività possono venire in considerazione i seguenti reati:

Art. 640-bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubbliche (come modificato dall'art. 30, comma 1, L. 161/2017)

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640²⁴ riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640 bis, chiunque, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Malversazione a danno dello Stato (Art. 316 bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Presentano profili di rischio tutte le attività relative all’ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo erogati dallo Stato,

²⁴ L’art. 640 c.p. (Truffa) punisce “chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”.

da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, e la gestione dei medesimi da parte della Società.

In particolare:

- gli artt. 640 *bis* c.p. e l'art. 316 *ter* c.p. puniscono l'uso di documenti falsi o le condotte artificiose in genere, finalizzati ad ottenere le erogazioni di cui sopra; a titolo esemplificativo, si citano le ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori, mediante la produzione di falsa documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento;
- l'art. 316 *bis* punisce chi, avendo ottenuto somme dalla P.A. o dalle Comunità europee finalizzate alla realizzazione di opere e per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, destini dette somme a fini diversi rispetto a quelli per cui sono state erogate; si pensi alla richiesta e all'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate, ovvero alla ristrutturazione di immobili danneggiati in occasione di calamità naturali che, una volta conseguito, non venga destinato a dette finalità.

Si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o *una tantum*, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di puradiscrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

In ogni caso, le norme prendono in considerazione tutte le erogazioni di denaro caratterizzate da un vantaggio rispetto alle condizioni praticate dal mercato.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.).

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Frode nelle pubbliche forniture (Art.356 c.p.)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

3. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CONTRO LA P.A.

Nel presente capitolo sono indicate le attività che IEO, alla luce dell'attività svolta e della tipologia di rapporti con la P.A., ha identificato come maggiormente sensibili.

Per maggiore chiarezza, l'elenco contiene una breve descrizione delle caratteristiche di ogni attività e del relativo rischio di commissione reato.

a) Gestione dei flussi informativi alla Regione per il mantenimento dell'accreditamento istituzionale.

L'attività in esame consiste nella gestione dei rapporti e delle comunicazioni con le autorità competenti per l'ottenimento ed il mantenimento della facoltà di esercitare l'attività sanitaria in ambito SSN.

Il rischio è legato all'ipotetica comunicazione da parte di IEO di dati falsi o inesatti o all'omissione di dati o comunicazioni, al fine di rimuovere ostacoli od ottenere illeciti vantaggi in tema di accreditamento.

b) Flussi di dati informativi alla Regione/ASL – ricoveri

L'attività in esame consiste nel flusso di dati avente ad oggetto le prestazioni erogate da IEO a favore di pazienti ricoverati assistiti come SSN, o di pazienti solventi, con rimborso indiretto, al fine di ottenere il rimborso da parte dell'ASL di competenza.

Il rischio di commissione reato è legato alla possibilità di comunicare alla Regione l'erogazione di prestazioni non effettuate o di qualificare una prestazione in modo dolosamente scorretto al fine di ricevere contributi superiori quelli che sarebbero in realtà dovuti sulla base delle prestazioni effettivamente erogate.

c) Flussi di dati informativi alla Regione/ASL – prestazioni ambulatoriali

L'attività in esame consiste nel flusso di dati avente ad oggetto le prestazioni erogate da IEO a favore di soggetti assistiti ambulatorialmente, in convenzione con il SSN, al fine di ottenere il rimborso da parte dell'ASL di competenza.

Il rischio di commissione reato è legato alla possibilità di comunicare alla Regione di competenza l'erogazione di prestazioni non effettuate o di qualificare una prestazione in modo dolosamente scorretto al fine di ricevere contributi superiori

quelli che sarebbero in realtà dovuti sulla base delle prestazioni effettivamente erogate.

d) Flussi di dati informativi alla Regione/ASL – farmaci (File F)

Il File “F” è un tracciato per gestire, attivare e rendicontare i farmaci somministrati e forniti dalle strutture ospedaliere per l’utilizzo ambulatoriale e domiciliare al fine di garantire la continuità terapeutica. I dati trasmessi con il flusso del File F vengono utilizzati per il monitoraggio della spesa farmaceutica e per il rimborso dei costi sostenuti.

Il rischio di commissione reato è legato alla possibilità di indurre in errore la P.A., mediante l’invio di informazioni non vere o inesatte, al fine di ottenere dall’ASL e dalla Regione rimborsi relativi ai farmaci di cui al File “F” maggiori di quanto effettivamente dovuto.

e) Gestione degli stupefacenti

Il rischio legato all’attività in esame consiste in una gestione illecita degli stupefacenti, al fine di procurare vantaggi a IEO.

f) Gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.)

Alla luce dei vari adempimenti che IEO deve porre in essere nei confronti della P.A., la Società è spesso oggetto di ispezioni e controlli da parte di funzionari pubblici. A dette ispezioni, che ad oggi si sono sempre concluse senza l’apertura di istruttorie a carico della Società, assistono di norma il responsabile dell’unità operativa coinvolta unitamente ad un Soggetto in Posizione Apicale. Il rischio reato, nell’attività in esame, è la possibilità di indurre il funzionario pubblico a non effettuare un’ispezione o ad esprimere un giudizio positivo sul comportamento di IEO eventualmente anche omettendo l’irrogazione di sanzioni o altri provvedimenti conseguenti ai controlli effettuati.

g) Selezione del personale

Il rischio reato riguarda la possibilità che la funzione in esame sia utilizzata come supporto per la commissione del reato di corruzione, a titolo di remunerazione di favoritismi concessi a IEO, mediante la selezione e assunzione di persone gradite a soggetti appartenenti alla P.A.

h) Acquisto cespiti

Il rischio reato riguarda la possibilità che la funzione in esame sia utilizzata come supporto per la commissione del reato di corruzione, mediante (i) l'affidamento di commesse a fornitori graditi a soggetti pubblici quale strumento di remunerazione di favoritismi o (ii) la creazione di disponibilità finanziarie attraverso le quali il singolo fornitore potrebbe corrompere il funzionario pubblico per conto di IEO.

i) Acquisto servizi

Il rischio reato riguarda la possibilità che la funzione in esame sia utilizzata come supporto per la commissione del reato di corruzione, mediante (i) l'affidamento di commesse a fornitori graditi a soggetti pubblici quale strumento di remunerazione di favoritismi o (ii) la creazione di disponibilità finanziarie attraverso le quali il singolo fornitore potrebbe corrompere il funzionario pubblico per conto di IEO.

j) Acquisto beni – farmaci e presidi ospedalieri

Il rischio reato riguarda la possibilità che la funzione in esame sia utilizzata come supporto per la commissione del reato di corruzione, mediante (i) l'affidamento di commesse a fornitori graditi a soggetti pubblici quale strumento di remunerazione di favoritismi o (ii) la creazione di disponibilità finanziarie attraverso le quali il singolo fornitore potrebbe corrompere il funzionario pubblico per conto di IEO.

k) Assegnazione e gestione di incarichi a consulenti

Il rischio reato riguarda la possibilità che la funzione in esame sia utilizzata come supporto per la commissione del reato di corruzione, mediante (i) l'affidamento di consulenze a soggetti graditi a soggetti pubblici quale strumento di remunerazione di favoritismi o (ii) la creazione di disponibilità finanziarie attraverso le quali il singolo consulente potrebbe corrompere il funzionario pubblico per conto di IEO.

l) Predisposizione delle comunicazioni/documentazione al Ministero della Salute, alla CEE e ad altri enti di carattere pubblico per l'erogazione di contributi per la ricerca, e gestione degli stessi.

L'attività in esame presenta profili di rischio attinenti (i) alla possibilità che vengano effettuate dichiarazioni false o inesatte, al fine di conseguire

indebitamente contribuiti altrimenti non dovuti e (ii) alla possibilità che i contributi ricevuti vengano utilizzati per finalità diverse da quelle a cui erano destinati.

4. REGOLE GENERALI

4.1 Il sistema in linea generale

Il presente paragrafo delinea le regole generali che devono informare il sistema organizzativo di IEO.

Tutte le operazioni sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti²⁵, alle norme del Codice Etico, alle policies ed alle procedure aziendali, alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione di IEO deve essere caratterizzato dai seguenti elementi:

- Gli strumenti organizzativi (es. organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) devono essere improntati a principi generali di:
 - conoscibilità all'interno della Società,
 - chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri,
 - chiara descrizione delle linee di riporto.

- Ogni processo decisionale deve essere caratterizzato dai seguenti elementi:
 - principio dei *quattro occhi*, costituito dalla separazione, all'interno di ciascun processo, quanto meno tra il soggetto a cui compete l'impulso decisionale ed il soggetto a cui spetta la fase esecutiva;
 - documentazione e tracciabilità di ogni azione operata all'interno del processo;
 - documentazione dei controlli effettuati sul processo.

4.2 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati (rintracciabilità ed

²⁵ In particolare si ricordano, con riferimento ai reati di cui agli artt. 438, 439, 440, 441, 443 e 445 del c.p., la necessaria conformità al DPR 203/88 (Attuazione delle direttive CEE in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti), al D.Lgs 152/99 (Tutela delle acque dall'inquinamento), al D.Lgs 105/2015 334/99 ed alla relativa regolamentazione di attuazione (Pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), al D.Lgs 230/95 (Rispetto delle direttive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti).

evidenziabilità delle operazioni sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per “delega” quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative e per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza, viene conferita una “procura generale funzionale” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “delega”.

I requisiti essenziali che deve presentare un sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto di IEO rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso (per i Consulenti deve essere prevista apposita clausola contrattuale);
- il potere di gestione conferito con la delega deve essere parametrato alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornato in conseguenza di eventuali mutamenti organizzativi,
- ciascuna delega deve indicare in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato,
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente o statutariamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali,
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono

accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente fissi anche i limiti di spesa;

- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- una procedura ad hoc deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le stesse devono essere attribuite, modificate e revocate (es. assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al delegato o al procuratore, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

4.3 Principi generali di comportamento

Il presente paragrafo contiene le regole generali a cui i Soggetti Apicali, i Dipendenti ed i Collaboratori devono conformarsi nel momento in cui pongono in essere attività a favore o per conto di IEO.

In primo luogo, è fatto espresso divieto a carico dei Soggetti Apicali, Dipendenti e Collaboratori di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerata nella presente Parte Speciale A o che costituiscano violazioni ai principi ed alle procedure aziendali ivi previste.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico), in particolare, di:

- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (promessa di assunzione) a funzionari pubblici, sia italiani che stranieri;

- distribuire omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per IEO;
- effettuare prestazioni in favore di outsourcer, consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di outsourcer, consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità o accertarne la promessa, da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con IEO e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da chi in IEO ne ha il potere o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità da case farmaceutiche, informatori farmaceutici, depositi farmaceutici, farmacie o da chiunque altro produca, venda o promuova, qualunque presidio sanitario prescrivibile agli assistiti di IEO, salvo che si tratti di oggetti promozionali di modico valore o altre utilità, purchè approvate preventivamente per iscritto dall'OdV;
- promettere od erogare benefits o altri analoghi incentivi commisurati al conseguimento di obiettivi irraggiungibili e/o irragionevoli da ottenersi nell'esercizio, salvo che non siano stati preventivamente e per iscritto approvati dall'OdV, sentito il Collegio Sindacale;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati ovvero influenzare l'indipendenza di giudizio in ambito gare e/o di bandi di finanziamento per le attività di ricerca scientifica;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- effettuare pagamenti in contanti o in natura;
- assumere alle dipendenze di IEO dipendenti della P.A., dello Stato o delle Comunità Europee, di ogni qualifica o livello, il loro coniuge e parenti, ovvero ex impiegati della P.A., dello Stato o delle Comunità Europee, nei tre anni successivi

al compimento di un atto di competenza di uno dei predetti soggetti da cui sia derivato un vantaggio per la società;

- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate, fatturare utilizzando un codice DRG che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto al codice DRG corrispondente alla prestazione erogata al paziente; erogare prestazioni ambulatoriali in connessione con ricoveri, in quanto prestazioni ricomprese in quelle già da erogarsi a causa del ricovero; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Parte Speciale B

Reati societari

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE B

La presente Parte Speciale B è diretta ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti, ed ai Collaboratori di IEO.

L'obiettivo della presente Parte Speciale è di fornire a tutti i destinatari, come sopra individuati, regole di condotta dirette a prevenire la commissione dei cosiddetti reati societari, come meglio indicati nel seguente capitolo 2.

In particolare, la presente Parte Speciale B ha lo scopo di:

- dettagliare le procedure che i Soggetti Apicali, i Dipendenti, ed i Collaboratori di IEO sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello, in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale B;
- fornire all'Organo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale B si riferisce ai reati societari. Qui di seguito viene fornita una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate dal Decreto.

1.1 Reati di false comunicazioni sociali e di false comunicazioni sociali delle società quotate²⁶.

Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Art. 2621-bis c.c. – Fatti di lieve entità

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti

²⁶ Così come da ultimo modificati dalla legge n. 69/2015.

finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
 - 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
 - 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
 - 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.*

Al riguardo, rilevano principalmente il progetto di bilancio e le relazioni, benché la condotta illecita possa riguardare anche altre comunicazioni sociali, quali i documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501 *ter* - 2504 *novies* c.c. in caso di fusione o scissione, ovvero, in caso di acconti sui dividendi, a norma dell'art. 2433 *bis* c.c.

L'esposizione di fatti non rispondenti al vero o l'occultamento di informazioni può essere realizzata non soltanto attraverso la materiale alterazione di dati contabili (come, ad esempio, nel caso di iscrizione in bilancio di prestazioni mai effettuate o effettuate ad un valore inferiore a quello reale), ma anche attraverso una valutazione artificiosa di beni o valori inseriti in dette comunicazioni: si pensi, ad esempio, alla valutazione in materia di immobilizzazioni materiali o finanziarie che fanno parte del patrimonio della Società, compiuta in difformità dai criteri indicati nella relazione o da quelli previsti dalla legge o sulla base di parametri comunque irragionevoli, e tale comunque da ingannare soci o creditori.

Così, in particolare, il reato potrà essere commesso nell'interesse della Società nel caso, ad esempio, di creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive per favorire l'autofinanziamento dell'impresa sociale ovvero coprire eventuali perdite intervenute nell'esercizio sociale.

Si citano, ancora, a titolo esemplificativo, la triangolazione chiusa (ravvisabile nel caso in cui una società trasferisca valori ad un'altra che a sua volta li trasmetta ad una terza) e le costruzioni societarie (una società costituisce o acquista la partecipazione totalitaria di un'altra e quest'ultima compie la stessa operazione con una terza fino ad arrivare ad una società che solitamente ha sede in un paradiso fiscale).

Molteplici poi sono gli strumenti economico-finanziari utilizzabili per il trasferimento del denaro da una società all'altra: sovrapposizioni o false fatturazioni (ad esempio per consulenze fittizie o prestazioni di beni o servizi fittizi), finanziamenti attivi, uso strumentale di prodotti derivati, stipulazione di contratti *futures* su titoli, indici, stipulazione di opzioni su azioni o valute, ecc.

I reati possono essere commessi anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati da una società per conto di terzi.

1.2 Reato di falso in prospetto

Il c.c. all'art. 2623 c.c. prevedeva il reato di falso in prospetto:

“Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni”.

L'art. 34 della Legge n. 262 del 2005 (c.d. legge sul risparmio) ha introdotto il nuovo reato di *falso in prospetto*:

“Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all’investimento o l’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”, disponendo contestualmente l’abrogazione dell’art. 2623 c.c..

Poiché l’art. 25 *ter*, lett. c) e d) del Decreto fa espresso richiamo all’art. 2623 c.c. quale presupposto dell’illecito amministrativo, l’abrogazione della norma del c.c., accompagnata dall’integrazione dell’art. 25 *ter* con il riferimento alla nuova fattispecie dell’art. 173 *bis* TUF, dovrebbe determinare, quale conseguenza, la non applicabilità della sanzione amministrativa *ex* Decreto al nuovo reato di *falso in prospetto*.

Sul punto, si segnala che la dottrina maggioritaria²⁷ ha rilevato che l’estromissione (per quanto irragionevole in linea di principio) dal codice civile del reato in parola comporta l’inapplicabilità all’ente collettivo del reato di falso in prospetto.

Il reato – in linea generale – può configurarsi nell’ipotesi in cui vengano esposte false informazioni o vengano occultati dati o notizie nei prospetti informativi richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento (v. art. 1, lett. c) e t), e 94 TUF) o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati (artt. 113 e 114 TUF), nonché nei documenti da pubblicare in occasione delle OPA e OPS (art. 102 TUF).

1.3 Reati di indebita restituzione dei conferimenti e illegale ripartizione dei utili

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dell’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Per quanto riguarda l’attività connessa alla restituzione dei conferimenti, questa può assumere connotazioni illecite quando venga effettuata al di fuori dei casi di legittima

²⁷ Cfr. *ex multis*, Cerqua, “Sub art. 2623”, in Lanzi e Cadoppi in “*I Reati Societari*”, Commentario aggiornato alla Legge 28.12.2005, n. 262 sulla tutela del risparmio, Padova, 2007, pag. 57.

riduzione del capitale sociale (art. 2306 c.c.) o di riduzione del capitale esuberante (art. 2445 c.c.).

La condotta può realizzarsi sia in forma palese, cioè facendo risultare dalla deliberazione che le somme vengono indebitamente destinate ad una restituzione al di fuori dei casi previsti dalla legge, sia in forma simulata, ad esempio, ponendo in essere operazioni commerciali fittizie con un socio che comportino il trasferimento a quest'ultimo di somme prelevate dal capitale sociale. In questo caso, il versamento delle somme al socio avviene formalmente sulla base del negozio fittizio (ad esempio, un simulato acquisto di beni dal socio), ma nella sostanza si tratta di un'indebita restituzione di conferimenti.

Vengono in considerazione tutte le condotte poste in essere dagli amministratori o dalle funzioni chiamate a prestare supporto ad essi relative alla restituzione dei conferimenti ai soci o alla liberazione dell'obbligo di eseguirli.

Viene in considerazione anche l'attività consulenziale prestata dagli amministratori e dalle altre funzioni aziendali a favore di società clienti quando quest'ultima sia relativa allo svolgimento delle attività sopra indicate.

Art. 2627 c.c - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Il reato sussiste o qualora vengano ripartiti utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o quanto vengano ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Per quanto riguarda gli utili, il termine deve essere inteso nella sua accezione più ampia, comprensivo di qualsiasi incremento del patrimonio netto rispetto al valore nominale del capitale, anche se indipendente (diversamente dall'utile di esercizio)dallo svolgimento dell'attività economica.

Deve poi trattarsi di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti (e dunque fittizi), ovvero non distribuibili perché destinati per legge a riserva legale, quali ad esempio, quelle imposte alla società dagli artt. 2423 comma 4, 2426, n. 4, 2428 c.c.

È punita anche la distribuzione di riserve, ancorché non costituite con utili indisponibili. Al riguardo, si segnala che la causa di estinzione del reato rappresentata dalla restituzione degli utili o ricostituzione delle riserve entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue solo la responsabilità della persona fisica autrice del reato, ma non anche quella della società.

In relazione a detto reato possono venire in considerazione tutte le determinazioni nonché tutte le attività di supporto a dette determinazioni, relative alla ripartizione ai soci di utili, acconti su utili o di riserve.

1.4 Reati di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante e formazione fittizia del capitale

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Si precisa che la causa di estinzione del reato rappresentata dalla ricostituzione del capitale sociale entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue solo la responsabilità della persona fisica autrice del reato, ma non anche quella della società.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Con riferimento alle attività relative all’attribuzione di azioni, si può configurare un reato quando queste siano emesse per un valore nominale minore rispetto a quello dichiarato in quanto il capitale verrebbe gonfiato in misura corrispondente alla differenza tra valore di attribuzione e valore nominale.

Per quanto riguarda la sottoscrizione reciproca di azioni, questa è sanzionata in quanto crea l’illusoria moltiplicazione della ricchezza sociale e il reato sussiste anche quando le operazioni non siano contestuali, essendo sufficiente che esse costituiscano oggetto di un accordo unico.

Anche la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti e dei beni in natura o di crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione (che si ha quando siano violati i criteri di ragionevolezza e di correlazione tra il risultato della stima ed i parametri di valutazione seguiti ed esposti, criteri già parzialmente esplicitati dal legislatore all’art. 2343 c.c.) è sanzionata in quanto crea un illusorio aumento di ricchezza.

1.5 Reati di operazioni in pregiudizio dei creditori e indebita ripartizione dei beni sociali da parte del liquidatore

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

La norma punisce gli amministratori che effettuano operazioni di riduzione del capitale sociale o di fusione o scissione, con modalità tali da cagionare un danno ai creditori.

Con riferimento alle operazioni di riduzione del capitale sociale, si possono citare i seguenti esempi di condotte penalmente rilevanti: esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante l'opposizione dei creditori sociali o in mancanza della delibera da parte del Tribunale.

Con riferimento alle operazioni di fusione o di scissione, si possono ricordare l'esecuzione di dette operazioni prima del termine di cui all'art. 2503 comma 1, ove non ricorrano le eccezioni ivi previste ovvero in presenza di opposizione e senza l'autorizzazione del Tribunale.

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Il reato si configura ogniqualvolta il liquidatore proceda alla ripartizione dei beni sociali prima della soddisfazione di tutti i creditori sociali o senza procedere all'accantonamento delle risorse destinate a tal fine e ciò cagioni un danno ai creditori della società (ossia quando la consistenza dell'attivo non sia tale da consentire il soddisfacimento delle ragioni dei predetti creditori).

In entrambe le ipotesi qui considerate è prevista una causa di estinzione del reato rappresentata dal risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

La sussistenza di tale causa in favore della persona fisica non esclude peraltro la responsabilità dell'ente.

1.6 Reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi

Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo unico di cui al decreto 1° settembre 1993, n. 385, del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della

legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società, violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal c.c., rechi alla stessa o a terzi un danno.

In particolare, l'art. 2391 c.c. impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare agli altri membri del consiglio e ai sindaci ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

L'amministratore delegato che sia portatore di un interesse in una determinata operazione della società deve astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell'intero consiglio.

In entrambi i casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione.

1.7 Reati di aggiottaggio e manipolazione del mercato – Illecito amministrativo di manipolazione del mercato

Art. 2637 c.c. - Aggiottaggio

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

1.8 Reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza e impedito controllo

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza²⁸

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebberodovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”.

La condotta si articola in due modalità (false comunicazioni ed ostacolo all'autorità di vigilanza) aventi comunque la finalità di ostacolare le funzioni delle predette autorità da identificarsi non soltanto nella Consob e nella Banca d'Italia, ma in qualsiasi altra

²⁸ Articolo così modificato dall'art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e da ultimo dall'art. 101, comma 1, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, ai sensi di quanto disposto all'art. 106, comma 1, del medesimo D.Lgs. 180/2015.

autorità cui competano poteri di vigilanza (ad esempio, Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, Garante per la protezione dei dati personali ecc.).

Nel primo caso, la condotta consiste nell'esposizione in comunicazioni indirizzate all'autorità di vigilanza e previste specificatamente dalla legge di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o nell'occultamento con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati.

Nella seconda ipotesi, è invece sanzionata qualsiasi condotta, attiva od omissiva, che in qualsiasi forma, anche mediante l'omessa comunicazione dovuta all'autorità, ostacoli le funzioni di vigilanza.

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

- Ai fini della presente norma, vengono in considerazione le attività poste in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché dai dipendenti che prestino collaborazione a questi ultimi, che possono avere influenza sulle iniziative e sulle attività di controllo spettanti ai soci o agli altri organi sociali.

Si tratta, più precisamente, delle attività che influiscono.

- sulle iniziative di controllo dei soci previste dal codice civile e dagli altri atti normativi, quali ad esempio ad esempio l'art.2422 c.c. che prevede il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali;
- sulle attività di controllo del collegio sindacale, previste dal codice civile e dagli altri provvedimenti normativi, quali ad esempio gli artt.2403 e 2403-bis che prevedono il potere dei membri del Collegio sindacale di procedere ad atti

di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari.

Il reato sussiste non solo quando, attraverso l'occultamento di documenti o attraverso altri idonei artifici, siano impedito le predette attività, ma anche quando siano solamente ostacolate.

Per la configurabilità del reato, è necessario che dalla condotta sia derivato un danno ai soci.

- I membri del Consiglio di Amministrazione e le persone che a qualsiasi titolo prestino loro collaborazione, a fronte di richieste di chiarimenti e/o di consegna di documenti, nonché a fronte di ogni altra iniziativa di controllo da parte dei soci dei membri del collegio sindacale, devono fornire le notizie e la documentazione a cui hanno diritto e devono permettere l'esercizio delle attività di controllo astenendosi dal porre in essere qualunque attività che possa impedire anche solo ostacolare tali iniziative.

Il reato – che punisce gli illeciti ostativi alle attività di controllo attribuite ai soci, agli organi sociali deputati e alle società di revisione – sussiste non solo quando, attraverso l'occultamento di documenti o attraverso altri idonei artifici siano impedito le predette attività, ma anche quando siano solamente ostacolate.

Per la configurabilità del reato, è necessario che dalla condotta sia derivato un danno ai soci.

1.9 Reato di corruzione tra privati e istigazione

Art. 2635 - Corruzione tra privati (come modificato dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 e dalla Legge 3/2019)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla

direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

Il D. Lgs. 15.3.2017, n. 38, in vigore il 14 aprile 2017, ha dato attuazione alla delega prevista dall'art. 19, L. 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea del 2015), recependo la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato che danneggia l'economia ed altera la concorrenza.

Rispetto al primo tentativo di recepimento attuato con la L. 6.11.2012, n. 190, è stato inasprito il trattamento sanzionatorio in ordine alla responsabilità degli enti ed attribuita rilevanza penale all'istigazione alla corruzione tra privati.

La principale novità della riforma è indubbiamente l'eliminazione della relazione causale tra la condotta di trasgressione degli obblighi di ufficio e di fedeltà ed il “nocumento alla società”.

Ai fini della configurabilità del reato non è pertanto più necessario che sussista l'elemento oggettivo del danno subito dalla società che viene radicalmente espunto dalla struttura delle fattispecie.

Con riguardo, poi, ai soggetti autori del reato vengono ora inclusi, non solo coloro che rivestono posizioni anche non apicali di amministrazione e di controllo, ma anche coloro che svolgono attività lavorativa mediante l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.

Rilevante è anche l'estensione della fattispecie agli enti privati non societari tra i quali si possono annoverare non solo gli enti no-profit ma anche le fondazioni (si pensi, ad esempio, a quelle bancarie), i partiti politici ed i sindacati.

Inoltre, sia nell'ambito della corruzione attiva sia in quella passiva, viene ora espressamente tipizzata la modalità della condotta “per interposta persona”, con ulteriore fattispecie di responsabilità per l'intermediario, dell'intraneo o dell'estraneo.

Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati privati (come introdotto dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 e modificato dalla Legge 3/2019) .

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.”

Dal lato attivo, è punito chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635 bis, 1° co.).

Dal lato passivo, è prevista la punibilità dell'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata (art. 2635 bis, 2° co.).

La normativa, per entrambe le fattispecie (istigazione attiva e passiva), stabilisce la pena della reclusione da 8 mesi a due anni, ovvero la pena di cui all'art. 2635, ridotta di un terzo.

Per entrambe le fattispecie criminose, nonostante l'accentuata natura di reati di pericolo, la procedibilità resta subordinata alla querela della persona offesa.

1.10 Reato di illecita influenza sull'assemblea

ART. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Ai fini della norma in esame vengono in considerazione le condotte volte alla convocazione dell'assemblea, all'ammissione alla partecipazione all'assemblea e al computo dei voti per la deliberazione.

La norma mira ad evitare che, attraverso condotte fraudolente (come ad esempio la cessione fittizia delle quote a persona di fiducia al fine di ottenerne il voto in assemblea oppure la fittizia sottoscrizione di un prestito con pegno delle quote, in modo da consentire al creditore pignoratizio l'esercizio del diritto di voto in assemblea) si influisca illegittimamente sulla formazione della maggioranza assembleare.

3. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI

Nel presente capitolo sono indicate le attività che IEO ha identificato come maggiormente sensibili in relazione alla possibilità che vengano commessi reati societari.

Per maggiore chiarezza, l'elenco contiene una breve descrizione delle caratteristiche di ogni attività e del relativo rischio di commissione reato.

a) Predisposizione delle comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di IEO.

I profili di rischio attengono alla possibile rappresentazione di dati falsi o non veritieri o nell'omissione o alterazione di dati, in modo da fornire una rappresentazione della situazione contabile/patrimoniale della Società difforme da quella reale.

b) Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultima, a terzi, della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di IEO.

Il rischio inerente l'attività in oggetto consiste nel potenziale occultamento di documenti o nella messa in atto di idonei artifici impedendo o ostacolando lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite alla società di revisione.

c) Operazioni relative al capitale sociale ed all'attività societaria.

Il rischio inerente l'attività in oggetto consiste nella potenziale effettuazione di operazioni straordinarie illecite, nella potenziale gestione illecita degli organi sociali e nella tenuta scorretta delle scritture contabili.

d) Predisposizione delle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.

I profili di rischio attengono (i) alla potenziale comunicazione di dati falsi o inesatti, al fine di fornire una rappresentazione dei fatti attinenti lo IEO diversa da quella reale e (ii) alla possibilità di indurre l'autorità pubblica a non effettuare

un'ispezione o ad esprimere un giudizio positivo sul comportamento di IEO eventualmente anche omettendo l'irrogazione di sanzioni o altri provvedimenti conseguenti ai controlli effettuati.

e) Sicurezza dei dati.

I profili di rischio attengono alla possibilità di modificare, creare o cancellare dati contenuti in sistemi informatici, anche al fine di fornire il supporto alla commissione di altri reati societari.

4. REGOLE GENERALI

4.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello i Soggetti in Posizione Apicale, i Dipendenti ed i Collaboratori devono in generale conoscere e rispettare:

- il Codice Etico;
- le procedure operative per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni;
- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società ed in via generale ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere presso IEO;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario di IEO.

4.2 Principi generali di comportamento

Il presente paragrafo contiene le regole generali a cui i Soggetti Apicali, i Dipendenti ed i Collaboratori devono conformarsi nel momento in cui pongono in essere attività a favore o per conto di IEO.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli organi sociali di IEO (e dei Dipendenti e Collaboratori nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate al capitolo 2 della Presente Parte Speciale B o violino i principi e le procedure aziendali previste nella stessa.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio d'esercizio, e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di IEO.

A tale riguardo, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere - per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio d'esercizio e consolidato, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali - dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società,
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società,
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire ai potenziali investitori ed ai Soci di pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di IEO.

A tale riguardo, è fatto divieto di:

- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi,
- illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di IEO;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere,

A tale riguardo, è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale,
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno,

- procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale stesso,
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

A tale riguardo, è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione,
- porre in essere, in occasione di assemblee atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazioni della volontà assembleare,
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione della "percezione esterna" di IEO, da parte di tutti gli interlocutori interni ed esterni, in termini, per esempio, di risultati scientifici prodotti, di ricerche effettuate, di dati qualitativi di struttura, di risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti, comunicati da IEO medesimo;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità,
- esporre nelle predette comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero, oppure occultare fatti relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di IEO,
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza (es.: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche

comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti, ritardi nelle riunioni per tempo organizzate, ecc.).

- Tenere rapporti improntati a principi di correttezza, responsabilità e trasparenza con gli istituti di credito.

IEO condanna qualsiasi condotta, da chiunque per suo conto posta in essere, consistente nel promettere ed offrire direttamente o indirettamente denaro o altre utilità a soggetti italiani o esteri, da cui possa conseguire per IEO un indebito interesse o vantaggio.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Parte Speciale C

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE C

La presente Parte Speciale è diretta ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti, ed ai Collaboratori di IEO.

L'obiettivo della presente Parte Speciale è di fornire a tutti i destinatari, come sopra individuati, regole di condotta dirette a prevenire la commissione dei cosiddetti reati in materia di sicurezza sul lavoro, come meglio indicati nel seguente capitolo **2**.

In particolare, la presente Parte Speciale C ha lo scopo di:

- dettagliare delle regole di comportamento che i Soggetti Apicali, i Dipendenti, ed i Collaboratori di IEO sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello, in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale C;
- fornire all'Organo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. LE FATTISPECIE DI REATI IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

La presente Parte Speciale C si riferisce ai reati commessi in violazione delle norme sulla sicurezza. Qui di seguito viene fornita una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate dal Decreto.

*

È in vigore dal 25 agosto 2007 la legge n. 123/2007 che estende all'art. 9, successivamente modificato dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 di "*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" (di seguito il "Testo Unico sulla Sicurezza"), il quale ha ridisegnato in un'ottica di sistema la materia della sicurezza e della salute sul lavoro - la responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione della normativa antinfortunistica.

In particolare la predetta legge introduce, modificando il Decreto, il seguente art. 25-*septies*:

"Art. 25-*septies*²⁹: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro."

"1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

1. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al

²⁹ In tale contesto, si segnala che gli artt. 589 e 590 c.p. sono stati recentemente modificati dalla L. n. 3/2018 la quale ha introdotto – per entrambe le ipotesi delittuose – un inasprimento della pena nel caso in cui il reato sia stato commesso "*nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria*".

precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.*

3. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA

Qualsiasi attività svolta all'interno della Società può essere astrattamente considerata sensibile ai fini dell'accadimento di eventi che possano dare luogo alla commissione di taluno dei Reati previsti dalla presente Parte Speciale C. I profili di rischio relativi a tale tipologia di Reati sono ravvisabili nell'eventuale condotta imputabile alla Società, a fronte di un evidente vantaggio di natura economica e non, consistente nella omissione o nel mancato adeguamento alle disposizioni di tempo in tempo vigenti in materia di sicurezza, che come conseguenza dovrebbe portare ad un infortunio di un dipendente/collaboratore.

A titolo esemplificativo si possono indicare:

- a) il processo di gestione della formazione: in linea teorica la società potrebbe ottenere un vantaggio economico dalla mancata esecuzione, nei tempi previsti dalla normativa, della formazione obbligatoria secondo il Testo Unico sulla Sicurezza o mediante affidamento della formazione a docenti non qualificati e pertanto menocostosi rispetto a docenti in possesso dei requisiti di formatori per la sicurezza. In seguito a questa mancata o lacunosa formazione potrebbe accadere un infortunio o svilupparsi una patologia professionale, che quindi farebbe concretizzare il reato presupposto.
- b) il processo di gestione dei lavori in appalto: l'affidamento dei lavori in appalto è un processo a rischio di commissione del reato presupposto in quanto in linea teorica l'azienda potrebbe ottenere un vantaggio economico dall'affidamento dei lavori ad una società non qualificata e che non appronti le adeguate misure di sicurezza per ridurre i rischi di interferenza. In seguito a tale scelta potrebbe accadere un infortunio e pertanto concretizzarsi il reato presupposto.
- c) il processo di gestione dei dpi: il processo di gestione dei DPI è un processo sensibile in quanto il DPI costituisce l'ultima barriera per evitare un potenziale infortunio. La non corretta gestione dei DPI potrebbe fare venire meno questa barriera; in particolare la società potrebbe ottenere un vantaggio economico dalla fornitura di DPI meno costosi ma non adeguati o dalla mancata fornitura dei DPI.
- d) Il processo di gestione della manutenzione: la manutenzione preventiva o di intervento su impianti ed attrezzature presenti all'interno delle sedi aziendali sono è un processo sensibile in quanto è facilmente immaginabile il vantaggio economico a cui

accederebbe la società in caso di mancata effettuazione di interventi di manutenzione periodici o di intervento. Se in conseguenza di una mancanza manutentiva dovesse accadere un infortunio o dovesse svilupparsi una patologia professionale ecco che si potrebbe concretizzarsi il reato presupposto.

4. REGOLE GENERALI

4.1 Il sistema in linea generale

La Società ritiene che le componenti di un sistema efficace nella prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale C che dovrebbero essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello siano rappresentate da:

- Il Codice Etico.

Quale espressione della politica aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro, il Codice Etico indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell'azienda in tale ambito.

- La struttura organizzativa.

In tale contesto, particolare attenzione va riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito tra cui il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (“RSPP”), gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (“ASPP”), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (“RLS”), il Medico Competente (“MC”), gli addetti primo soccorso, l'addetto alle emergenze in caso d'incendio – laddove presenti. Devono inoltre essere tenute in considerazione anche le figure specifiche previste da altre normative di riferimento quali, ad esempio, il D. Lgs 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i requisiti e la documentazione relativa a presidio della sicurezza.

- La formazione e l'addestramento.

Lo svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e sicurezza sul lavoro richiede un'adeguata competenza, da verificare ed alimentare attraverso la continua formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello Organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal medesimo Modello.

La formazione in ambito Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere inoltre conforme alle previsioni di cui al Testo Unico sulla Sicurezza, alle indicazioni degli Accordi Stato Regioni del 21.12.2011 e del 07.07.2016, e di ulteriori accordi specifici che dovessero divenire cogenti.

- La comunicazione ed il coinvolgimento.

La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli.

- Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL).

Assume in tale contesto particolare rilievo l'adozione di un adeguato sistema di gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro implementato conformemente al British Standard OHSAS 18001:2007. L'art. 30, comma 5, D. Lgs.n. 81/2008, infatti prevede che i modelli di organizzazione gestione e controllo definiti sulla scorta delle suddette linee guida si presumono conformi ai requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 231/2001 (art. 6).

- Il sistema di monitoraggio della sicurezza.

La gestione della salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe prevedere una fase di verifica interna (periodica) del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci.

È infine necessario che la Società conduca un'ulteriore periodica attività di monitoraggio sulla funzionalità del sistema preventivo adottato. Il monitoraggio della funzionalità dovrebbe consentire l'adozione delle decisioni più opportune ed essere condotto da personale competente che assicuri l'obiettività e l'imparzialità, nonché l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva.

4.2 Principi generali di comportamento

Il presente paragrafo contiene i principi generali di condotta a cui la Società, i Soggetti Apicali, i Dipendenti ed i Collaboratori devono conformarsi nel rispetto delle previsioni del Modello ed al fine di evitare la commissione di taluno dei reati di cui alla presente Parte Speciale. In particolare:

- aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi;
- attuazione di un sistema di presidi interno che preveda, tra l'altro, la definizione di opportune azioni correttive e/o preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità alle disposizioni di legge;
- predisposizione di procedure interne e/o note operative a cui i destinatari del Modello ovvero il personale di imprese esterne devono attenersi nell'ambito della loro attività lavorativa all'interno della Società;
- previsione di specifici corsi di formazione per i Dipendenti ed i Collaboratori, differenziato in base alle mansioni svolte;
- esposizione di adeguata informativa al personale esterno in merito ai potenziali rischi cui potrebbero essere esposti;

- aggiornamento costante del libro infortuni e impegno all'attuazione di misure che riducano il rischio di ripetizione degli infortuni occorsi;
- rispetto da parte dei Soggetti Apicali, dei Dipendenti e dei Collaboratori di ogni cautela possibile (anche non espressamente indicata) volta ad evitare qualsivoglia danno;
- prevedere, nell'ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, disposizioni atte ad imporre alle controparti obblighi di rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza;
- predisposizione dei Documenti Unici di Valutazione dei Rischi Interferenziali o DUVRI, ove necessari, in occasione dei conferimenti di incarichi d'appalto da parte di IEO.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Anche in questo contesto, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV provvederà ad effettuare periodicamente controlli a campione sulla accuratezza delle procedure anche in ambito di sicurezza ed igiene sul posto di lavoro, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE D

Reati Ambientali

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE D

La presente parte speciale D è diretta ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti, ed ai collaboratori della Società. L'obiettivo della presente Parte Speciale è di fornire a tutti i destinatari, come sopra individuati, regole di condotta dirette a prevenire la commissione dei reati ambientali, come meglio indicati nel seguente paragrafo 2.

In particolare, la presente Parte Speciale D ha lo scopo di:

- dettagliare le procedure che i Soggetti Apicali, i Dipendenti, ed i Collaboratori della Società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello, in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale D;
- fornire all'ODV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI (Art. 2 del D. Lgs. 121/2011 e Art. 1 della Legge n. 68 del 22 maggio 2015)

La presente parte speciale D si riferisce ai reati realizzabili in danno dell'ambiente, contemplati dall'art. 2 del D. Lgs. 121/2011 e dall'art. 1 della Legge n. 68 del 22 maggio 2015 e richiamati dall'art. 25 – *undecies* del Decreto.

Qui di seguito viene fornita una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate dal Decreto e ritenute di interesse per la Società.

Reati in tema di scarichi idrici

Art. 25 *undecies* comma 2 lett. a) del Decreto:

per i reati di cui all'art. 137 del Testo Unico Ambientale:

1. per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria è da 150 a 250 quote;
2. per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione è pecuniaria da 200 a 300 quote.

Art. 137 D. Lgs. 152/06 - Sanzioni penali

1. *Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*

2. *Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*

3. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli art.li 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

...omissis...

5. *Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue*

industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità' competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

...omissis...

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli art.li 103 e 104 (scarichi sul suolo e nel sottosuolo) è punito con l'arresto sino a tre anni.

...omissis...

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Al riguardo rileva il fatto che i comportamenti sanzionabili sono legati allo scarico in fognatura o in corpo idrico superficiale di tutti quegli scarichi "industriali" contenenti le sostanze ritenute pericolose ed elencate nelle tabelle 3A e 5 dell'allegato terzo alla parte quinta del Testo Unico Ambientale.

Ove pertanto non siano presenti, nel ciclo di lavoro e di conseguenza negli scarichi idrici le sostanze in questione, le condotte sanzionabili dal Testo Unico Ambientale in relazione al superamento dei limiti di legge allo scarico piuttosto che quelle legate all'assenza di un'autorizzazione o al mancato ottemperamento delle prescrizioni presenti in essa, non risultano sanzionabili ai sensi del Decreto.

Quanto precede anche se i comportamenti messi in atto dai soggetti Apicali o dai loro subordinati dovessero essere attuati nell'interesse della Società. Nei processi di IEO sono utilizzate nei laboratori del Campus e presso l'ospedale sostanze elencate in tabella 5, e pertanto il presente articolo è applicabile. Si segnala l'importanza di monitorare l'acquisto e l'introduzione nel ciclo produttivo di nuove sostanze presenti

nelle tabelle di cui sopra, al fine di prevenire eventuali inottemperanze autorizzative e/o superamenti dei limiti tabellari.

Reati in tema di gestione rifiuti

Art. 25 *undecies* comma 2 lett. b del Decreto:

per i reati di cui all'art. 256 del Testo Unico Ambientale:

3. per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria è fino a 250 quote;
4. per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria è da 150 a 250 quote;
5. per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria è da 200 a 300 quote.

Art. 256 D. Lgs. 152/06 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli art.li 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

...omissis...

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

...omissis...

5. *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

6. *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*

Dal campo di applicazione del Decreto è stato escluso il comma 2 dell'art. 256, che si riferisce al deposito incontrollato di rifiuti o all'immissione di rifiuti in acque superficiali o sotterranee. Tuttavia la gestione non idonea di un deposito temporaneo di rifiuti, soprattutto qualora i termini di legge siano superati in maniera abnorme, potrebbe spingere il magistrato a considerarla nella casistica indicata al comma 1 dell'art. 256, come una vera e propria messa in riserva di rifiuti.

L'attività di miscelazione di rifiuti non è consentita, a meno di essere esplicitamente autorizzati ad effettuarla, e questa risulta essere una problematica particolarmente critica in quanto attuata spesso per ottimizzare i trasporti di rifiuti al fine di ridurre i costi, con chiaro vantaggio per la Società. In particolare nella gestione dei rifiuti liquidi prodotti dai laboratori tale condotta è facilmente attuabile.

Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi è infine una realtà quotidiana nelle strutture di IEO ed il fatto che sia una fattispecie di reato espressamente indicata dal Decreto deve far riflettere sull'attenzione posta dal legislatore verso le realtà sanitarie/ospedaliere. Attualmente la gestione di questi rifiuti è condotta correttamente; IEO si impegna comunque a mantenere alto il livello di presidio su tale specifico aspetto.

Art. 25 undecies comma 2 lett. d) del Decreto:

per la violazione dell'art. 258, comma 4, secondo periodo, del Testo Unico Ambientale la sanzione pecuniaria va da 150 a 250 quote.

Art. 258 D. Lgs. 152/06 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

...omissis...

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

In questo caso, il *focus* viene posto sulla veridicità dei dati dichiarati all'atto della predisposizione di un certificato di analisi utile per la classificazione di un rifiuto.

È evidente, anche in questo caso, che l'interesse della Società si concretizzerebbe facilmente in un minor costo di trasporto e smaltimento, nel caso di una analisi che evidenzia concentrazioni inferiori alle reali di sostanze chimiche pericolose. In questa fattispecie può ricadere anche l'attribuzione di un codice CER errato (i codici C.E.R. sono delle sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie, volte ad identificare un rifiuto, di norma, in base al processo produttivo da cui è originato) ai fini di conseguire un risparmio sui costi di smaltimento.

Art. 25 undecies comma 2 lett. f del Decreto:

per il delitto di cui all'art. 452 *quaterdecies* c.p., la sanzione pecuniaria da va 300 a 500 quote, nel caso previsto dal comma 1 e da 400 a 800 quote nel caso previsto dal comma 2.

Art. 452-*quaterdecies* - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.

Il D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 recante “*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103*” ha abrogato l’art. 260 del D. Lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale) introducendo al contempo il nuovo reato di “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” di cui all’art. 452 quaterdecies c.p.. Come precisato nelle disposizioni transitorie del citato D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, il richiamo all’art. 260 del Codice dell’Ambiente operato dall’art. 25 undecies del Decreto, deve intendersi riferito al nuovo art. 452 quaterdecies c.p..

La fattispecie in questione non si ritiene applicabile a IEO soprattutto se si considera l’inciso che descrive le attività illecite da porre in atto come continuative ed organizzate. Le eventuali problematiche relative a compilazione di registri e formulari ricadono piuttosto nella fattispecie individuata all’art. 258 del Testo Unico Ambientale. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti radioattivi si segnala la presenza di un regolamento aziendale dedicato di un contratto con appaltatore autorizzato.

Art. 25 undecies comma 2 lett. g) del Decreto:

per la violazione dell’art. 260-bis del Testo Unico Ambientale, la sanzione pecuniaria va da 150 a 250 quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria va da 200 a 300 quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo.

Art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

...omissis...

6. *Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

7. *Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

8. *Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*

...omissis...

Anche in questo caso, si ribadisce l'importanza della veridicità dei dati analitici utili alla classificazione dei rifiuti. È chiaro anche in questo caso l'intento del legislatore di punire quelle attestazioni mendaci eseguite con il chiaro intento di risparmiare sulle spese di trasporto e/o smaltimento dei rifiuti in questione.

Reati in tema di emissioni in atmosfera

Art. 25 undecies comma 2 lett. h del Decreto:

per la violazione dell'art. 279, comma 5 del Testo Unico Ambientale, la sanzione pecuniaria arriva fino a 250 quote.

Art. 279 - Sanzioni

...omissis...

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Nel comma 2 a cui fa riferimento il comma 5 sanzionato ai sensi del Decreto si parla esclusivamente del superamento dei limiti, stabiliti negli allegati al Testo Unico Ambientale o nei piani di tutela dell'aria, o dell'inottemperanza a prescrizioni autorizzative. Il fatto di non essere autorizzati ad esercitare un'attività che genera emissione in atmosfera non è pertanto di per se rilevante ai fini del Decreto. Se si esercita un'attività non autorizzata, ma che comunque non genera delle emissioni che superino i limiti di cui sopra l'ente potrà essere sanzionato ai sensi del Testo Unico Ambientale, ma l'ente stesso non verrà chiamato a rispondere della responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto. Se, in seguito ad un'analisi, invece dovesse essere dimostrato che le attività non autorizzate generano emissioni superiori a tali limiti, l'ente potrà essere sanzionato sia ai sensi del Testo Unico Ambientale che del Decreto.

Art. 25 *undecies* comma 4 del Decreto:

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria va da 150 a 250 quote.

Art. 3 L. 549/93 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

...omissis...

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito

L'articolo in questione è di interesse più dei produttori, dei commercianti e degli installatori di sistemi di refrigerazione che degli utilizzatori finali. Tuttavia, la responsabilità di un utilizzatore potrebbe essere chiamata in causa in caso di utilizzo di sostanze vietate per il riempimento di circuiti frigoriferi vetusti, che viceversa dovrebbero essere sostituiti in quanto non ricaricabili con gas di ultima generazione.

2.2 I principali nuovi reati contro l'ambiente

Art. 25 undecies comma 1 lett. a): per la violazione dell'art. 452-bis, comma 5, la sanzione pecuniaria da 250 fino a 600 quote.

Art. 452-bis – Inquinamento ambientale

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.*

Art. 25 undecies comma 1 lett. b): per la violazione dell'art. 452-quater, la sanzione pecuniaria da 400 fino a 800 quote.

Art. 452-quater – Disastro ambientale

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

Art. 25 undecies comma 1 lett. c): per la violazione dell'art. 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da 200 fino a 500 quote.

Art. 452-quinquies. -Delitti colposi contro l'ambiente

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

Per quanto riguarda i reati di cui all'art. 25 undecies comma 1 , introdotti dalla Legge 68/2015 si segnala che non si rilevano rischi significativi.

3. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI

Nel presente capitolo sono indicate le attività che IEO in conseguenza delle verifiche effettuate e delle indicazioni procedurali riportate al paragrafo 2.2 della Parte Generale, ha identificato come maggiormente esposte alla commissione dei Reati Ambientali.

a) Produzione di rifiuti durante l'attività quotidiana dei diversi laboratori e servizi della Società.

Il rischio inerente l'attività in oggetto consiste nella possibile non corretta differenziazione dei rifiuti nei diversi laboratori, con particolare rischio relativamente alla possibile miscelazione dei rifiuti eseguita nei laboratori stessi. Altro rischio è relativo alla potenziale non corretta conduzione del deposito temporaneo dei rifiuti sanitari ivi prodotti.

b) Produzione e ritiro dei rifiuti durante l'attività di pulizia dei locali occupati dalle attività della Società.

Il rischio inerente l'attività in oggetto consiste nella possibile non corretta differenziazione dei rifiuti nei diversi reparti durante l'esecuzione delle pulizie quotidiane o tecniche, con rischio, anche se limitato, relativamente alla possibile miscelazione dei rifiuti. Il rischio in parola si ritiene limitato in quanto la differenziazione dei rifiuti viene eseguita direttamente dagli operatori di reparto e dai ricercatori.

c) Scarichi idrici derivanti dall'attività quotidiana dei diversi laboratori e servizi della Società.

Il rischio inerente l'attività in oggetto si potrebbe potenzialmente esplicitare considerando l'utilizzo di anche una sola delle sostanze elencate nelle tabelle 3A o 5 dell'allegato 5 alla parte terza. In particolare, la situazione più a rischio riguarda il rispetto di tutte le prescrizioni autorizzative e normative. Vi è inoltre la necessità di monitorare l'acquisto ed utilizzo di sostanze rientranti nelle tabelle sopra citate in quanto potrebbero comportare nuove necessità autorizzative e nuovi rischi di superamento dei limiti tabellari.

d) Generazione di emissioni in atmosfera provenienti dalle diverse attività presenti nei siti della Società, come ad esempio servizio di sterilizzazione, attività di laboratorio, conduzione impianti ausiliari.

Il rischio inerente l'attività in oggetto si ritiene limitato per quanto riguarda il superamento dei limiti previsti dal Testo Unico Ambientale e dei valori limite di qualità dell'aria, in quanto le emissioni generate dalle attività di laboratorio, e dalle strutture di servizio quali ad esempio la centrale termica, difficilmente saranno superiori ad essi. Tuttavia, non è da escludersi, ed in tal caso si segnala, che il rischio di inottemperanza di alcune prescrizioni sia concreto. Vi è inoltre la necessità di monitorare l'acquisto e l'utilizzo di sostanze con frasi di rischio "H340-350-350i-360F-360D" in quanto potrebbero comportare nuove necessità autorizzative e nuovi rischi di superamento dei limiti tabellari.

e) Corretta gestione del deposito temporaneo dei rifiuti presso l'area esterna appositamente adibita.

Il rischio inerente l'attività in oggetto si concretizza nel possibile superamento delle tempistiche previste dalla normativa per la conduzione di un deposito temporaneo di rifiuti. In particolare, il rischio riguarda i rifiuti generati con minor frequenza, per i quali non sono programmati frequenti ritiri da parte dei trasportatori. Presso il deposito temporaneo si palesano inoltre il rischio di non corretta differenziazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, ad esempio nella gestione dei RAEE ivi stoccati ed il superamento dei limiti temporali per il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari.

f) Classificazione dei rifiuti prodotti e caratterizzazione analitica degli stessi.

Il rischio inerente l'attività in oggetto è legato alla corretta classificazione dei rifiuti prodotti ed in particolare alla corretta caratterizzazione analitica degli stessi. Indicazioni volutamente errate o volutamente omesse, potrebbero condurre a referti analitici inesatti, con indicazioni non corrette relativamente alla pericolosità dei rifiuti e conseguente eventuale risparmio economico sugli smaltimenti.

4. REGOLE GENERALI

4.1 Il sistema in linea generale

Le regole generali che devono in ogni caso guidare il comportamento dei soggetti in posizione apicale, dei Dipendenti e dei Collaboratori sono quelle delineate dal Testo Unico Ambientale.

Per aiutare i propri lavoratori nell'ottemperanza di queste regole, la Società si è dotata del presente Modello Organizzativo e di alcune procedure operative che servano di supporto nelle attività quotidiane e straordinarie.

È stato inoltre implementato un piano di formazione ed informazione volto a rendere edotti tutti i possibili soggetti coinvolti delle implicazioni ambientali dei loro comportamenti. La formazione in questione è differenziata in considerazione del diverso coinvolgimento degli interessati in processi o aree a particolare rischio di commissione. La Società ha stabilito per di più di pianificare su base annuale un "Piano di Audit" che vada a verificare tutti i processi individuati come critici o come potenzialmente tali nei confronti dei Reati Ambientali.

È inoltre importante segnalare l'opportunità di creare una voce di budget ambientale.

Principi generali di comportamento

È fatto espresso divieto ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti e ai Collaboratori, di porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale D o che costituiscano violazioni ai principi ed alle procedure aziendali ivi previste.

I comportamenti dei Soggetti interessati devono essere guidati dal rispetto del Codice Etico di cui si è dotato la Società e dalle procedure aziendali definite relativamente alla gestione dei rifiuti, degli scarichi idrici e delle emissioni in atmosfera.

Le procedure menzionate trattano i seguenti aspetti che possono riguardare ambiti di commissione dei Reati Ambientali descritti qui di seguito.

*

La procedura di gestione dei rifiuti deve tenere in debita considerazione:

- la fase di classificazione dei rifiuti, in modo tale da rendere evidente lo scrupolo posto in essere in questa fase per evitare spedizioni di rifiuti codificati erroneamente;

- la fase di raccolta presso le aree di IEO ed il successivo conferimento all'area deposito temporaneo;
- la gestione del deposito temporaneo, con l'espressa previsione di evitare la miscelazione di rifiuti, e la definizione delle aree di conferimento e delle tempistiche di permanenza dei rifiuti nel deposito stesso;
- la fase di compilazione documentale con un breve compendio delle modalità di compilazione di registri di carico e scarico e dei formulari, in modo che sia evidente che eventuali erronee compilazioni debbano essere poste in atto in contrasto con le indicazioni aziendali;
- la scelta degli appaltatori di riferimento attraverso la verifica preventiva e periodica delle autorizzazioni alla gestione di rifiuti;
- le responsabilità piene o condivise dei diversi Attori coinvolti nel processo di gestione dei rifiuti.

*

La procedura di gestione delle emissioni in atmosfera deve contemplare:

- la verifica periodica delle necessità autorizzative dei diversi processi aziendali che producono emissioni in atmosfera;
- le modalità e le tempistiche previste per la richiesta di concessione o rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- la definizione di un piano di verifiche periodiche per l'analisi dell'ottemperanza delle possibili prescrizioni presenti in autorizzazione;
- la preparazione di un piano di controlli analitici per verificare il rispetto dei limiti imposti sui parametri alle emissioni in atmosfera possibilmente in accordo con le prescrizioni autorizzative e con gli enti di controllo;
- la definizione chiara della messa a disposizione delle risorse finanziarie adeguate per condurre le verifiche di cui ai punti precedenti;
- le responsabilità piene o condivise dei diversi attori coinvolti nel processo di gestione dei rifiuti.

*

La procedura relativa agli scarichi idrici deve prevedere:

- il rigoroso monitoraggio della presenza o meno nel ciclo produttivo di una sostanza tra quelle elencate nelle tabelle 3A e 5 dell'allegato V alla parte terza del Testo Unico Ambientale;

- la verifica periodica delle necessità autorizzative dei diversi processi aziendali che producono scarichi idrici;
- le modalità e le tempistiche previste per la richiesta di concessione o rinnovo delle autorizzazioni degli scarichi idrici;
- la preparazione di un piano di controlli analitici per verificare il rispetto dei limiti imposti sui parametri degli scarichi idrici;
- la definizione di un piano di verifiche periodiche per l'analisi dell'ottemperanza delle possibili prescrizioni presenti in autorizzazione;
- la definizione chiara della messa a disposizione delle risorse finanziarie adeguate per condurre le verifiche di cui ai punti precedenti;
- le responsabilità piene o condivise dei diversi attori coinvolti nel processo di gestione dei rifiuti.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'ODV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'ODV effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'ODV, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendali rilevante di carattere ambientale.

PARTE SPECIALE E

Reato di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE E

La presente Parte Speciale E è diretta ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti, ed ai Collaboratori di IEO.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) dettagliare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. FATTISPECIE DEL REATO CONCERNENTE L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25/07/2012) che ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 *duodecies* "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", il quale è stato modificato dalla L. n. 161/2017.

In particolare, il nuovo art. 25 *duodecies* prevede che:

"In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000,00 Euro 1.- bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 1.- ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 1.- quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

Nello specifico, l'art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. n. 286/1998 stabilisce quanto segue: *"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (dell'art. 22) sono aumentate da un terzo alla meta:*

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale".*

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p. sono (oltre alle esplicitate altre condizioni di particolare sfruttamento riportate alle lettere a) e b) "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni

di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

A sua volta, il richiamato articolo 22, comma 12, del D. Lgs. n. 286/1998 stabilisce che: *“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 Euro per ogni lavoratore impiegato”*.

Ricostruita la situazione normativa l’ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di Euro 150.000,00, se i lavoratori occupati sono nelle condizioni, secondo le circostanze alternative tra diloro, come sopra riportato. La responsabilità dell’ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

In ossequio ai canoni ermeneutici tipici del sistema di responsabilità ex D. Lgs. 231/2001, anche il reato in commento deve essere commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Con riferimento agli indici di sfruttamento contemplati al terzo comma dell’art. 603-bis c.p., si segnala che la prima delle tre circostanze previste è dunque di carattere quantitativo; dal dettato normativo, quindi, si evince chiaramente che l’aggravante dello sfruttamento plurimo si applicherà in ogni caso in cui i lavoratori reclutatisaranno almeno quattro.

La seconda circostanza punisce il coinvolgimento di un minorenne non ancora in età di lavoro (l’età minima generalmente prevista dalla legge per svolgere attività lavorativa è di 16 anni compiuti).

Come già il D. Lgs. n. 276/2003 per il reato di intermediazione abusiva e il D. L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011 per il reato di intermediazione illecita con

sfruttamento della manodopera, la normativa in parola sceglie di caratterizzare per una maggiore odiosità il comportamento di chi occupa minori extracomunitari ai quali l'ordinamento giuridico non riconosce alcuna possibilità di svolgere una attività lavorativa.

La previsione, dunque, si muove nel solco della tutela costituzionale del lavoro minorile, al fine di evitare forme intollerabili di sfruttamento.

Da ultimo, nella terza circostanza dell'occupazione di stranieri senza regolare permesso di soggiorno, il D. Lgs. n. 106/2009 si concentra sulle condizioni lavorative poste in essere dall'intermediario per punire maggiormente l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori "a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

Tale ultima circostanza opera dunque quando le prestazioni lavorative richieste ai lavoratori e le condizioni di lavoro nelle quali gli stessi sono stati chiamati a rendere la loro attività lavorativa hanno determinato situazioni di obiettiva esposizione a pericolo grave.

La gravità del pericolo non è misurata dalla norma, mentre la natura di esso sembra doversi necessariamente individuare nelle caratteristiche di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sulla responsabilità diretta degli enti per i reati di occupazione illegale degli stranieri caratterizzate da grave sfruttamento, peraltro, va rilevato che sotto un profilo oggettivo, per effetto dell'art. 5, comma 1, prima parte, del D. Lgs. n. 231/2001, il criterio in base al quale si ascrive all'impresa la responsabilità diretta per il delitto commesso dai suoi rappresentanti o comunque da coloro che per lui operano, esercitandone di fatto la gestione o il controllo, consiste in un "interesse" (prefigurato quale conseguenza del reato) o nel "vantaggio" (utilità concretamente conseguita dal reato).

Peraltro, la responsabilità per il reato di cui all'art. 22, comma 12, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, che punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato, non può essere esclusa invocando la buona fede per essersi il datore di lavoro affidato alle rassicurazioni fornite dai lavoratori assunti in merito alla regolarità della loro presenza sul territorio italiano (in tal senso Cass. Pen. Sez. I, n. 32934 del 11/07/2011).

Del resto, del reato di cui all'art. 22 comma 12 D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, che punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi

del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato, risponde non soltanto chi procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, se ne avvalga, tenendo alle sue dipendenze, e quindi occupandoli più o meno stabilmente, gli assunti in condizioni di irregolarità.

Inoltre va specificato che l'importo della sanzione varierà, pur nel limite massimo fissato dal D. Lgs. n. 109/2012 (ossia Euro 150.000,00), in ragione del valore di una singola quota che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D. Lgs. n. 231/2001, va da 258,00a 1.549,00 Euro, da commisurare in relazione alle “condizioni economiche e patrimoniali dell'ente” (articolo 11, comma 2), inoltre non è ammesso il pagamento in misura ridotta (articolo 10, comma 3).

Come sopra menzionato, la L. n. 161/2017 “*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle altre norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. (17G00176) (GU n. 258 del 4 novemnre 2017)*” ha disposto, con l'art. 30, comma 4, l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1- quater all'art. 25- duodecies del Decreto, con i quali è stato ampliato il novero di reati presupposto ed inasprito il trattamento sanzionatorio.

In particolare, è stato introdotto il richiamo all'art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, ovvero i delitti relativi alle condotte di chi dirige, organizza, finanzia ed effettua il trasporto di cittadini stranieri in Italia o ne favorisce la permanenza al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di soggiorno irregolare.

3. PROCESSI SENSILI NELL'AMBITO DEI REATI CONCERNENTI L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

- a) Gestione dei rapporti lavorativi/contrattuali con lavoratori stranieri.
- b) Attività di selezione del personale e di assegnazione delle mansioni.
- c) Gestione della documentazione necessaria all'assunzione e della documentazione/informazioni da trasmettersi agli organismi/associazioni per l'impiego e l'immigrazione

4. REGOLE GENERALI

4.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alle fattispecie dei reati presi in esame in questa Parte Speciale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, Consulenti/Partner, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole eventualmente dettate in merito da IEO.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti, Destinatari e Consulenti/Partner di IEO di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività inerenti all'assunzione di lavoratori stranieri;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle procedure nei confronti delle funzioni preposte alla gestione delle assunzioni di lavoratori stranieri, delle autorità deputate e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

*

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, lo stesso effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

PARTE SPECIALE F

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE F

La presente Parte Speciale F è diretta ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti, ed ai Collaboratori di IEO.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) dettagliare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale F si riferisce ai reati reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio. Qui di seguito viene fornita una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate dal Decreto.

2. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (AGGIUNTO DAL D. LGS. N. 231/2007; MODIFICATO DALLA L. N. 186/2014)

1.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'art. 648 c.p. incrimina chi “fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”. Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solotemporaneamente o per mera compiacenza. Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto. La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente. L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità “anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi

una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”. Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

2.2. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale reato consiste nel fatto di chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”. Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È

necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

2.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

È il reato commesso da “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto”. Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Il riferimento specifico al termine “impiegare”, di accezione più ampia rispetto a “investire” che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di “usare comunque”. Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie. Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla “ripulitura” dei capitali illeciti.

L'art. 64, co. 1, lett. f), del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che ha introdotto, nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231 del 2001, l'art. 25-octies ha inoltre abrogato i commi 5 e 6 dell'art. 10 della l. n. 146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale che già prevedevano, a carico dell'ente,

la responsabilità e le sanzioni ex d.lgs. 231 del 2001 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter c.p.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della stessa legge 146/2006. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 25-octies del d.lgs. 231 del 2001, l'ente è ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

2.4 Autoriciclaggio all'articolo (648 ter1 c.p.)

La legge 186/2014, in vigore dall'1.1.2015, ha introdotto nell'ordinamento italiano il reato di autoriciclaggio all'articolo 648 ter1 c.p., la cui finalità è quella di punire l'inquinamento del sistema economico, imprenditoriale e finanziario, attraverso l'utilizzo di denaro o beni di provenienza delittuosa. L'art. 648ter1 c.p. sanziona, infatti, chiunque, dopo aver commesso un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal medesimo delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita. Come osservato dalla Dottrina, la disponibilità 'in proprio' di mezzi economici di provenienza illecita ne permette l'impiego verso ulteriori attività illecite, o direttamente in impieghi che pongono l'utilizzatore in una condizione di privilegio rispetto ai relativi competitori, rispettosi delle regole.

In quest'ottica l'autoriciclaggio non si esaurisce, quindi, in una frazione del reato presupposto ma rappresenta un'ulteriore diversa condotta, caratterizzata da un proprio specifico disvalore e, proprio in quanto tale, autonomamente punibile.

La particolare struttura del reato di autoriciclaggio rende del tutto peculiare il rapporto tra il medesimo reato ed il D.lgs 231/2001. Se, infatti, l'art. 648 ter1 c.p., dal punto vista penale, trova applicazione nei confronti di chiunque investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delitto non colposo, dalla prospettiva degli enti, l'inserimento del delitto in parola nell'elenco dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001, apre apparentemente la strada ad una serie di reati, formalmente esclusi dallo stesso decreto.

Partendo dal presupposto che l'autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

- sia creata o si sia concorso a creare – attraverso un primo delitto non colposo – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista;

ne consegue che tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l'ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto di autoriciclaggio. È del tutto evidente, quindi, che anche in ambito aziendale la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti non colposi, in grado di generare un profitto investibile.

In attesa che si formino i primi indirizzi giurisprudenziali e in via del tutto prudenziale, le best practice al momento conosciute suggeriscono di considerare quali possibili reati presupposto, oltre alle fattispecie già considerate dal D. Lgs. 231/01, anche, in particolare, le attività connesse alla gestione dell'area fiscale. Pertanto al fine di tutelare al meglio la società si è proceduto in tal senso.

3. PROCESSI SENSILI NELL'AMBITO DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO

a) Gestione delle risorse finanziarie

I profili di rischio attendono a operazioni svolte in modo da ostacolare l'identificazione della teorica provenienza delittuosa del denaro;

b) Gestione investimenti

la liquidità della società, rinveniente da reato, potrebbe essere impiegata in una serie di investimenti finanziari, con modalità tali da occultarne la provenienza delittuosa

c) Gestione acquisti

operazioni di acquisto di ammontare significativo con società che risultano create di recente ed hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività caratteristica della società.

d) Gestione fiscale/tributaria

tutte le operazioni e processi dedicati alla gestione fiscale/tributaria della società.

In riferimento al punto d) di cui sopra è da aggiungere che, sebbene i reati previsti dal d.lgs. 74/2000 non rientrino nella categoria dei reati presupposto di cui al d.lgs 231/2001, l'impiego in attività economico/commerciali di somme provenienti da risparmi fiscali fraudolenti è astrattamente in grado di integrare il delitto di autoriciclaggio. Nel caso di reati tributari, che per la loro natura producono normalmente un vantaggio economico, la possibilità di commettere il nuovo delitto di autoriciclaggio è particolarmente elevata, stante la possibile ricorrenza delle condotte previste dalla nuova norma e cioè la sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche e finanziarie del denaro o delle utilità, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

I delitti tributari, la cui consumazione costituisce un potenziale pericolo per la successiva contestazione dell'autoriciclaggio, sono, quindi, i seguenti:

a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;

c) dichiarazione infedele;

d) omessa dichiarazione;

- e) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- f) occultamento o distruzione di documenti contabili;
- g) omesso versamento di ritenute certificate;
- h) omesso versamento di IVA;
- i) indebita compensazione;
- j) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;

4. REGOLE GENERALI

a. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alle fattispecie dei reati presi in esame in questa Parte Speciale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, Consulenti/Partner, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole eventualmente dettate in merito da IEO.

b. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali della Società (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci;
2. assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.
3. assicurare che tutto il processo di gestione fiscale/tributario aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

1. erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di

credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;

2. omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;

3. richiedere o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo di quelle elencate ed erogate dallo Stato, dalla PA in generale o da qualsiasi ente pubblico ovvero dall'UE o da altri organismi internazionali, mediante dichiarazioni mendaci, mediante documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;

Per garantire l'oggettività e la trasparenza delle operazioni contabili/amministrative/fiscali e degli investimenti/acquisti l'azienda ha, quindi, adottato un sistema che prevede:

- livelli autorizzativi definiti in base ai quali le decisioni in materia di investimenti/di acquisti, possano essere assunte solo dagli organi e dall'ufficio a ciò esplicitamente preposti, sulla base del sistema dei poteri e delle deleghe in essere.
- segregazione nell'ambito del processo che prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori, con responsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione; tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

PARTE SPECIALE G

Reati tributari

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE G

La presente Parte Speciale G è diretta ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti, ed ai Collaboratori di IEO.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) dettagliare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale G si riferisce ai reati tributari. Qui di seguito viene fornita una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate dal Decreto.

2. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUEDECIES, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 157/2019 E DAL D.LGS. N. 75/2020]

1.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (38).

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2.2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura allorché, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 (di cui sopra), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il soggetto autore del reato - (i) compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero (ii) avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria - indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, (i) è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, (ii) è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero (iii) qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione

dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della norma non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi

2.3. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2.4 Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, (i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero (ii) di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

2.5 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) La fattispecie di reato si realizza:

a) allorché un soggetto - (i) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero (ii) di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette

imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

b) allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2.6 Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene

conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

2.7 Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

2.8 Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

3. PROCESSI SENSILI NELL'AMBITO DEI REATI TRIBUTARI

I Processi Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi riguardano le seguenti attività: (i) emissione di documentazione afferente la contabilità; (ii) ricevimento di documentazione afferente la contabilità; (iii) predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iv) presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (v) definizione di procedure di pricing (vi) pagamento di imposte.

In particolare:

Gestione della fiscalità e predisposizione delle dichiarazioni fiscali

Art.2-dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art.3-dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Art.5 Omessa dichiarazione

Ar. 4 Dichiarazione infedele

Gestione delle attività ciclo attivo

Art.8-emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Gestione degli acquisti di beni e servizi del ciclo passivo (incluse le consulenze) Art.2-dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Gestione dei rapporti con partner

Art.2-dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio

Art.10-Occultamento o distruzione di documenti contabili

Art. 10 – quater - Indebita compensazione

Gestione delle operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie

Art.11-Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Gestione delle note spese e spese di rappresentanza

Art.2-dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Gestione dei rapporti “*intra Gruppo*”

Art.2-dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

4. REGOLE GENERALI

4.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alle fattispecie dei reati presi in esame in questa Parte Speciale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, Consulenti/Partner, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole eventualmente dettate in merito da IEO.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali della Società (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci;
2. assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.
3. assicurare che tutto il processo di gestione fiscale/tributario aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

1. erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
2. omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;

Per garantire l'oggettività e la trasparenza delle operazioni contabili/amministrative/fiscali e degli investimenti/acquisti l'azienda ha, quindi, adottato un sistema che prevede:

- livelli autorizzativi definiti in base ai quali le decisioni in materia di investimenti/di acquisti, possano essere assunte solo dagli organi e dall'ufficio a ciò esplicitamente preposti, sulla base del sistema dei poteri e delle deleghe in essere.
- segregazione nell'ambito del processo che prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori, con responsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione; tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione rilevante.